

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica
Direz. Gener. Crescita Sostenibile e Qualità dello
Sviluppo
cress@pec.minambiente.it, cress-5@minambiente.it

Assessorato della Difesa e dell'Ambiente
Direzione generale della Difesa e dell'Ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,
amb.sva@regione.sardegna.it

Associazione Italia Nostra Sardegna
italianostrasardegna@pec.it

Milano, 16 luglio 2021

Oggetto: Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA NAZIONALE – Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 6003) ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 45/24 del 27/09/2017 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "Pranu Nieddu", della potenza di 92,4 MW da realizzarsi nel Comune di Siurgus Donigala (SU) e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale ricadenti nei Comuni di Suelli e Selegas (SU). – Proponente: Siurgus S.r.l.

Nota m_amte.MATTM_REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0052689.18-05-2021 recante osservazioni presentate dall'associazione Italia Nostra Sardegna in data 18/05/2021 – Controdeduzioni del proponente Siurgus S.r.l. alle osservazioni presentate dall'associazione Italia Nostra Sardegna in data 18/05/2021.

Con riferimento alla nota prot. 0052689 del 18/05/2021, la scrivente società, Siurgus S.r.l. (soggetta a direzione e controllo della società danese Eurowind Energy A/S, nel seguito la "**Società**" o la "**Proponente**"), in persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante, sig. Pedro Pereira, procede a trasmettere con il presente documento le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dall'Associazione Italia Nostra Sardegna (*breviter*, "**Italia Nostra**") in data 18/05/2021 relativamente all'istanza di VIA dell'impianto di cui in oggetto (le "**Osservazioni**").

Per completezza espositiva, si precisa che la Proponente ha presentato in data 24/03/2021 l'istanza di VIA, di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 45/24 del 27/09/2017, al Ministero della Transizione Ecologica (anche, il "**Ministero**"), in qualità di autorità competente ai sensi dell'All. II, Parte Seconda, D.Lgs. n. 152/2006.

In data 05/05/2021, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. Conseguentemente, i termini per la fase di consultazione, previsti dall'art. 24, D.Lgs. n. 152/2006 e pari a 60 giorni, sono decorsi a partire dalla data del 5 maggio scorso. Decorso tale termine, il Proponente ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dai terzi, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, la scrivente Società trasmette di seguito riscontro formale alle Osservazioni presentate da Italia Nostra in data 18/05/2021 e riportate, per comodità, all'**Allegato A** della presente.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

OSSERVAZIONE N. 1

A) SOTTO IL PROFILO GENERALE DELLA PRODUZIONE DA FER

Si ritiene indispensabile affrontare in premessa il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle recenti Direttive europee. [...]

Italia Nostra evidenzia eventuali problematiche in merito alle strategie regionali e nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili; tuttavia, viene ignorato che su tali aspetti la pianificazione è di livello nazionale ai sensi delle disposizioni e direttive europee e che la stessa è orientata ad uno sviluppo sempre più rapido della produzione energetica da FER. Contrariamente rispetto a quanto sostenuto da Italia Nostra, la realizzazione dell'impianto denominato "Pranu Neddu" (l'"**Impianto**") intende contribuire agli obiettivi che l'Europa e l'Italia si sono dati in sede di pianificazione energetica, passaggio alle fonti di produzione rinnovabili e attenzione e rispetto per l'ambiente. La realizzazione dell'Impianto è stata tra l'altro concepita per poter produrre ricavi dalla vendita dell'energia a prezzi di mercato, in quanto ad oggi le procedure di Asta e Registro del GSE non prevedono estensioni per la partecipazione a incentivi pubblici per impianti che entreranno in esercizio oltre il 2022, come nel caso di specie.

La spinta che il legislatore sia europeo che nazionale ha messo in pratica con il sistema degli incentivi ha ridotto i costi di realizzazione degli impianti per cui le fonti rinnovabili oggi sono progettate anche con modelli di "market parity" o "grid parity" o comunque su modelli "merchant" ovvero senza fare affidamento a incentivi pubblici.

Pertanto, stando così le cose, l'osservazione di Italia Nostra avrebbe il solo scopo di impedire qualsiasi forma di sviluppo delle rinnovabili, con o senza incentivi, e ciò sarebbe in evidente contrasto sia con gli obiettivi europei che nazionali di cui al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e al PNIEC, nonché rispetto all'accelerazione sullo sviluppo di rinnovabili, garantito dalle nuove norme contenute nel D.L. n. 77/2021.

OSSERVAZIONE N. 2

B) SOTTO IL PROFILO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Si lamenta il fatto che il progetto e in particolare la "Relazione generale" e il SIA risultano insufficienti ai fini di una corretta individuazione e valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del Parco eolico.

Si considera tale osservazione priva di fondamento in quanto gli elaborati progettuali forniscono chiare informazioni su tali aspetti. Infatti, sia l'individuazione che la valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dal progetto eolico, sono ampiamente documentate nelle relative relazioni e definite nelle tavole progettuali.

Si lamenta che nel computo metrico non sono espressamente quantificati e dettagliati gli interventi ai fini della determinazione degli impatti sulle matrici ambientali

Tale osservazione è smentita *per tabulas* in quanto il computo metrico, e le tabelle ad esso allegate, forniscono un dettagliato conteggio di tutte le superfici interessate.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Se ne deve inferire che una notevole estensione di suolo agricolo, ben più ampia della superficie quantificata per l'occupazione definitiva, sarà interessata da opere di spianamento e discoticamento per uno spessore considerevole, con una conseguente radicale rimozione degli strati superficiali....

L'assunto secondo cui si deve "inferire" un'occupazione di suolo ben più ampia di quella dichiarata è priva di fondamento: infatti, le superfici indicate, che rappresentano i valori delle massime occupazioni previste in fase realizzativa, risultano spesso ampiamente inferiori. Lo spessore di spianamento e scotico è quello deducibile dalle elaborazioni progettuali; inoltre, in merito allo scotico, si descrivono compiutamente i criteri di conservazione e si dichiara il totale riutilizzo in sito per i ripristini e l'incremento degli strati vegetali nei terreni limitrofi.

In parte di tali aree sarà realizzato un fondo con materiale scapolo, unriporto con materiale di pezzatura inferiore o ghiaietto, e una pavimentazione in conglomerato bituminoso al fine di consentire l'agibilità ai mezzi pesanti.

Si considerano tali osservazioni prive di fondamento in quanto tutta la viabilità interna al parco, di nuova apertura o esistente, verrà realizzata con materiale di cava e/o tramite riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in sito, che saranno oggetto di specifica riduzione volumetrica. In considerazione del dimensionamento della stratigrafia prevista e della geologia dei siti interessati, è possibile garantire il transito dei mezzi di trasporto eccezionali **senza il ricorso a pavimentazioni bituminose**, delle quali, tra l'altro, non si fa alcun riferimento negli elaborati progettuali.

Di conseguenza tutto lo strato organico e vegetale, il cui spessore in un contesto geologico prevalentemente petroso è dell'ordine di una decina di centimetri, ne risulterà totalmente sconvolto o rimosso, depauperando e rendendo sterile il suolo fino alla roccia madre.

Su tale aspetto si rimanda alle considerazioni di cui al punto "c", in tale contesto ci si limita ad evidenziare che la cura nella gestione e riutilizzo delle terre vegetali è un aspetto di primaria importanza e, come tale, oggetto di particolare attenzione da parte dell'istruttoria tecnica.

Vi è da sottolineare che sia la temporaneità, che la permanenza di tali piazzole (non individuata con precisione sia sotto l'aspetto progettuale sia per l'estensione temporale) nel contesto in esame ha una rilevante valenza di carattere socioeconomico. Il Parco eolico non solo per la messa in opera delle torri ma anche per la realizzazione di tutte le infrastrutture ad esse connesse va ad occupare spazi agricoli attualmente adibiti a pascolo, seminativi e aree boschive. La sottrazione di una superficie così rilevante in rapporto all'estensione dell'intera area pascolativa comprometterebbe in modo definitivo le attività di allevamento tradizionalmente svolte.

Il cronoprogramma e la relazione chiariscono in maniera inequivocabile la durata complessiva dell'intervento, per il quale si prevede la fine dei lavori, con i ripristini e la riduzione delle aree occupate in maniera provvisoria. Si evidenzia, inoltre, che la superficie sottratta per una singola stagione alle normali colture, essenzialmente funzionali al pascolo degli animali, risulta mediamente per singola postazione pari a 3600 m², valore destinato a ridursi in fase di esercizio a soli 1200 m², per cui la superficie effettivamente sottratta negli anni all'uso abituale di ogni singola azienda interessata può essere considerata trascurabile.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Agli interventi che riguardano soprattutto l'installazione degli aerogeneratori si devono aggiungere tutte le opere relative alle infrastrutture, anch'esse non individuate topograficamente. L'individuazione cartografica di tali opere risulta essere fondamentale anche ai fini dell'analisi degli impatti paesistici conseguenti al percorso dei cavidotti e delle strade di accesso nei confronti dell'elevato numero di preesistenze archeologiche disseminate sul territorio. Attualmente alle aree in cui dovrebbero sorgere i due settori si accede con strade di larghezza non adeguate ai mezzi di trasporto delle torri e con percorsi di penetrazione agraria in terra battuta in genere di larghezza inferiore a 3 metri tra file di muretti a secco.

Tutte le opere risultano compiutamente identificate dagli elaborati progettuali contenuti nel progetto depositato, che altrimenti sarebbero state oggetto di specifica richiesta di integrazioni ai fini dell'avvio del procedimento. I tracciati della viabilità e dei cavidotti, come rilevabile dalla relazione archeologica, hanno accuratamente evitato i siti archeologici rilevati, garantendo elevate distanze e l'assenza di qualunque rischio di interferenza. Come rilevabile dal computo metrico e dagli elaborati grafici progettuali, le interferenze con i muri a secco su tutto lo sviluppo della viabilità prevista sono limitate. Siamo consapevoli che tali muretti sono considerati beni identitari e saranno protetti.

Come si evince dalla Relazione tecnica, al fine di consentire a mezzi di trasporto di notevoli dimensioni l'accesso ai settori di destinazione si dovrà procedere al raddoppiamento delle sedi delle carreggiate esistenti fino a portarle ad una larghezza di circa 6 mt, oltre che a realizzare i canali di scolo e raccolta delle acque meteoriche. Nella parte in cui non è già presente una viabilità strutturata, le sedi stradali dovranno essere realizzate ex novo, operando sia con opere di sbancamento, sia in rilevato per garantire pendenze inferiori al 10%; si dovranno eseguire massicciate, sottofondi e pavimentare con conglomerato bituminoso, al fine di consentire il transito di autoarticolati pesanti di notevole lunghezza e con carichi assiali rilevanti.

Italia Nostra fa nuovamente riferimento a pavimentazioni in conglomerato bituminoso, la cui realizzazione, tuttavia, è totalmente esclusa e non trova riscontro negli elaborati progettuali. La viabilità di accesso alle singole postazioni prevede, preferibilmente, l'utilizzo della viabilità esistente con adeguamenti della stessa sino al conseguimento di una carreggiata utile. Tale soluzione progettuale deriva dalla possibilità di non replicare percorsi già definiti e dalla ovvia considerazione che se il tracciato esiste, la sua funzionalità prescinde dall'esistenza del parco e come tale un suo miglioramento risulta un aspetto positivo per i suoi utilizzatori. L'andamento delle strade di nuova realizzazione viene studiato per garantire il minimo impatto sul territorio assecondando le livellette presenti e garantendo il corretto deflusso delle acque. La pendenza longitudinale massima del 10%, che viene erroneamente richiamata nelle osservazioni presentate, non trova riscontro oggettivo nei parametri progettuali di riferimento assunti. Sulla base della consultazione dei profili stradali di tipo longitudinale è riscontrabile che, proprio per assecondare l'orografia del terreno, tale valore viene spesso superato.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Vi è da precisare che nonostante il computo metrico definisca le opere "a misura", nei fatti le quantità sono riportate nel totale e non è possibile eseguire una verifica sull'attendibilità delle cifre indicate. Sono assenti intere categorie di lavoro come appunto gli interventi per lo spostamento dei muretti, non sono quantificate le aree da espropriare, né le caratteristiche tecniche che le strade dovranno assumere per consentire un traffico di tale rilevanza per ampiezza di carreggiata e portatadi carico.

Si ritengono tali osservazioni prive di fondamento. Infatti:

- il computo metrico riporta sia le quantità totali che specifiche tabelle di dettaglio, atte a definire tutte le quantità sinteticamente riportate nel loro valore finale.
- Per lo spostamento e la ricostruzione dei muri a secco esiste un apposito sotto capitolo del computo in cui sono definite le quantità e le modalità di rimozione e ricostruzione. Anche in questo caso i valori di dettaglio sono deducibili dalle tabelle richiamate a fine computo.
- Premesso che esistono gli accordi bonari con gran parte dei proprietari coinvolti, le aree da espropriare, con la sola funzione di sanare eventuali situazioni di assenza della continuità storica del possesso, sono dettagliatamente descritte negli elaborati PA-R.12 e PA.Tav.9.
- Alcuni proprietari sono stati raggiunti da nostri collaboratori ma non si sono mostrati disponibili nemmeno ad una conversazione pertanto abbiamo in via preliminare inserito detti terreni nel piano particellare di esproprio ma siamo sempre disponibili fino alla data di conclusione del procedimento autorizzativo a negoziare un accordo bonario che preveda un congruo indennizzo.
- In merito caratteristiche della viabilità prevista si rimanda alla risposta di cui al precedente punto "d".

*Dai dati in tabella appare del tutto evidente che gli impatti sulla componente ambientale suolo per effetto degli sbancamenti, degli scavi, degli scoticamenti, degli spianamenti non sono irrilevanti come indicato nelle matrici riportate nel Rapporto ambientale, bensì risultano di elevata entità. L'impermeabilizzazione parziale e/o totale conseguente alle opere eseguite sottrarrà in modo irreversibile superfici **dell'ordine di centinaia di ettari** al pascolo e alle coltivazioni.*

Si ritengono le osservazioni relative all'entità degli impatti sulle componenti ambientali prive di fondamento e senza riscontro oggettivo. Italia Nostra si riferisce all'impermeabilità delle superfici interessate dai lavori ignorando che strade e piazzole saranno realizzate con materiale arido estremamente permeabile. Inoltre, viene fatto riferimento, in modo del tutto erroneo, ad un impatto su centinaia di ettari a fronte di una superficie dei lavori interessata in fase di cantiere pari a pochi ettari per la viabilità e per le piazzole.

Vi è ancora da evidenziare che risulterà tecnicamente impossibile, al cessare delle attività di esercizio del Parco eolico, procedere alla rimozione dell'ingente massa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo cementizio messo in opera. Qualora si fosse voluto tentare una simile operazione di ripristino sarebbero emerse dubbie modalità di esecuzione e la impossibilità di individuazione della discarica di conferimento. Di fronte a tali difficoltà tecniche e agli oneri che ne sarebbero conseguiti la Società preferisce lasciare in situ l'enorme massa di conglomerato una volta rimossi gli aerogeneratori e tutte le opere di viabilità, deturpando in modo irreversibile ambiente e paesaggio per una superficie di centinaia di ettari.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Si ribadisce ulteriormente priva di fondamento l'osservazione relativa alla presenza di bitume e alla mancata demolizione delle fondazioni in calcestruzzo. Infatti, il piano di dismissione depositato chiarisce l'impegno alla demolizione di tutta la porzione del plinto al di sotto di 1.00 m dal piano campagna naturale. Inoltre, la vigente normativa regionale prevede che l'A.U. venga rilasciata solo dopo la stipulazione di una polizza fidejussoria o garanzia fidejussoria di entità tale da garantire il perfetto ripristino *ante operam* dell'area.

L'impatto ambientale e paesaggistico che conseguirebbe alla realizzazione del Parco eolico appare in conclusione non giustificato oltre che non sostenibile. Nonostante una parte dell'intervento interessi un'area boschiva, va osservato che in nessun elaborato viene eseguita una quantificazione degli alberi e della vegetazione che dovrà essere rimossa in conseguenza dell'intervento. Se si osservano alcune immagini inerenti la viabilità di progetto si può intuire che per consentire il solo trasporto dovrà essere rimosso un numero ingente di alberature lungo il bordo della strada. La rimozione del patrimonio boschivo ha un riflesso negativo sulle componenti ambientali flora e fauna, oltre che risultare potenzialmente dannosa per il rischio idrogeologico.

Si aggiunga che la permanenza di strade così ampie e con tali caratteristiche tecniche non trova alcuna motivazione tecnica, né giustificazione economica in relazione al traffico veicolare ordinario, mentre da tale inutile realizzazione conseguiranno oneri di manutenzione nel tempo tutti a carico del Comune.

L'impatto ambientale e paesaggistico che conseguirebbe alla realizzazione del Parco eolico appare in conclusione non giustificato oltre che non sostenibile. La quasi totalità del progetto riguarda un'area nota come Su Monti, caratterizzata dalla presenza di una vasta foresta primaria di querce secolari.

Tale aspetto viene del tutto ignorato nelle relazioni allegate al progetto. Nonostante l'intervento interessi gli ambiti boschivi non viene eseguita una quantificazione degli alberi e della vegetazione che dovrà essere rimossa in conseguenza dell'intervento, né quella lungo le strade di collegamento.

Le conclusioni sopra espresse non hanno tenuto conto dei reali contenuti progettuali, quali, ad esempio, la relazione agro-forestale. Inoltre, le strade rimarrebbero alla comunità e possono favorire il raggiungimento dei terreni agricoli da parte delle aziende agricole nonché rappresentare un incentivo a coltivare o sviluppare l'attività agricola nella zona. Gli alberi che saranno rimossi saranno oggetto di stato di consistenza e dove possibile saranno re-impiantati.

Si ritiene, pertanto, che le osservazioni prodotte risultino prive di fondamento e non supportate da riscontri oggettivi.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

OSSERVAZIONE N.3

C) SOTTO IL PROFILO DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO

Al fine di fornire gli elementi di conoscenza e valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, sono state fornite in merito agli impatti paesaggistici le seguenti controdeduzioni.

A tal fine è stata operata una ricognizione per reperire attraverso tutti i canali disponibili, non ultimo la predisposizione di documenti originali, i materiali che attraverso una analisi a diverse scale di osservazione, consentano un sufficiente approfondimento della conoscenza dei caratteri e dei significati paesaggistici dei luoghi che entrano in relazione attraverso le diverse dimensioni (culturale, storico, percettivo etc.) dell'area interessata dal parco eolico proposto dalla Società

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale, sia sotto il profilo attuativo tali principi.

La definizione di tali principi è soggettiva e comunque argomentabile.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area del Parco eolico. Una disanima decisamente insufficiente a delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di maggior "valore storico" dell'isola, non solo per quanto concerne gli aspetti naturalistici, ma soprattutto per i suoi contenuti culturali ed identitari.

La relazione non cerca di sminuire codesto contesto, o di ridurre il valore paesaggistico, ma ne propone una valutazione puntuale, non dubitando di esso ed in particolare non sopravvalutandolo rispetto ad una isola, che pur con "retorica" crediamo sia costituita da finiti ma innumerevoli luoghi di grande pregio. L'intervento proposto vorrebbe instaurare un "dialogo" per un periodo limitato di circa 30 anni, che ben diversamente incide su sistemi del paesaggio rispetto a trasformazioni che hanno orizzonti temporali di persistenza ben più lunghi (oltre le centinaia di anni).

Se è pur vero che nell'areale strettamente connesso ai settori dove sono allocati gli aerogeneratori, vi è una prevalenza di pascoli, seminativi e boschi, andava evidenziato che le attività umane che vi si svolgono sono il frutto dell'azione antropica che con sapienza millenaria è riuscita a ricavare nicchie produttive in un contesto aspro e selvaggio, caratterizzato da rocce ed aree boscate che disegnano un territorio dai caratteri di arcaica naturalità.

La Relazione paesaggistica non intende nascondere le caratteristiche di arcaica naturalità, ma intende sottolineare il processo antropico di "stratificazione" che sta cancellando tale naturalità in modo progressivo e privo di autorizzazioni. Ad oggi la naturalità percepita non è la naturalità originaria, ma è quella della ricrescita delle coltri vegetali avvenuta dal dopoguerra ad oggi (vedasi le immagini disponibili degli anni 40/50 e 60), dove, con l'abbandono dell'economia di sussistenza, del "sacco" della vegetazione, dell'approvvigionamento pesante per il legnatico, le campagne lasciate a sé stesse hanno riniziato a ricostituire una propria coltre, sfuggendo lo sfruttamento che l'uomo nei periodi più critici ha operato.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Va altresì notato che i beni archeologici che si osservano sono stati messi in opera in contesti vegetali diversi da quelli attuali, sia per motivi climatici, che per motivi di diversa pressione antropica.

Certamente, a Pranu Nieddu e "Su Monti", le querce da sughero non costituivano il "verde" dei luoghi, ma al massimo il contesto del pianoro.

La suggestione che tali componenti suscitano in qualunque osservatore per il connubio armonico tra componente abiotica e vegetazione inducono ad assegnare un biotopo di così alto valore naturalistico alla classe dei CALLITÒPI, con attribuzione di una classe tassonomica di "qualità elevata" per quanto concerne il valore paesaggistico.

In molte aree non è facile percepire il connubio armonico che darebbe luogo ad una classificazione del paesaggio in oggetto in Callitòpi, oltre il degrado derivante dal sovra pascolamento sulle metamorfite, che sono sovente molto acclivi e colline private dal suolo anche per arature a ritocchino. Spesso tale paesaggio è invece costituito da un sistema precario, sotto forte pressione antropica, in bilico verso la desertificazione (vedi p.e. Progetto MEDALUS – *Mediterranean Desertification And Land Use*, Aru A. et alii dagli anni '80 agli anni 2000).

Quel che però si intende contestare dei contenuti della Relazione è il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del fondale sulla linea dell'orizzonte, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla dimensione d'uomo che permea l'intero contesto sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche.

Tutti gli oggetti con una dimensione dominante costituiscono una distonia in un peneplano ercinico, su un pianoro basaltico o eocenico, su un versante metamorfico o su un crinale od una serra. Pertanto, sono da considerarsi distonici anche i tralicci elettrici, i manufatti d'abitazione o delle aziende agricole (certamente non ricercati nelle forme e nell'inserimento nel paesaggio), la parabola dell'SRT, i manufatti minerari ed i castelli dei pozzi minerari, le periferie urbane dei centri presenti nel circondario e i complessi nuragici.

L'abitudine sviluppata a certe categorie di manufatti è conseguente ad una crescita culturale dovuta a necessità, costituita da una convivenza e da una ragionevole motivazione all'accettarne la presenza.

L'accettazione di un sistema minerario oggi entrato nel paesaggio, o di una diga, o di una strada e dei suoi viadotti, sono il semplice frutto di un compromesso tra motivata necessità e una razionale accettazione che determina quindi la costruzione di un paesaggio condiviso dalle comunità.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

La società ha condotto oggettivamente tutti gli studi senza minimizzare alcun impatto e cercando di capire bene tutti gli impatti e rischi prima di esporsi nell'investimento del progetto *de quo*.

Peraltro la questione della visibilità e intervisibilità dei generatori, l'unica di interesse della Società, viene risolta ricorrendo a supporti tecnici di oggettivazione utilizzati con metodi fuorvianti. I pianorie i crinali vengono presentati come terre inospitali con rari alberi. Lo skyline di un maestoso scenariomontano viene annegato in un'indifferenziata tonalità di grigi e mortificato da una sequenzafotografica che sceglie angolazioni e punti di vista tendenziosamente soggettivi.

In altri termini la Società adotta angolazioni visuali tese unicamente a dimostrare impatti visivi nulli o minimi. Ne consegue l'inadeguatezza dei rendering fotografici con l'inserimento delle torri eoliche, che pretenderebbero in fotogrammi di pochi centimetri di racchiudere paesaggi a perdita d'occhio ecogliere le percezioni visive di un osservatore immerso in essi.

In particolare all'interno dei rendering e degli inquadramenti fotografici nessun effetto cumulativo viene preso in esame in relazione al limitrofo Parco "Serra Longa" in procedura di VIA regionale. Parimenti viene ignorato l'impatto visivo e percettivo di un osservatore che percorra il territorio.

Lo studio dell'intervisibilità, sufficientemente approfondito utilizzando come riferimento i 50 diametri dei rotori dei generatori tipo di progetto, ricomprende le aree fino dove giunge la presenza dei generatori che, rispetto alla *skyline*, vengono percepiti in modo irrisorio.

Viceversa, la visibilità, la percepibilità di un impianto di generatori eolici posto a 30 km, non è parte delle valutazioni richieste.

La covisibilità del parco eolico in progetto rispetto ai parchi Serra Longa, Guardionara e Villacidro, Guardionara e Nurri, Guardionara e Ulassai è irrilevante, in quanto la percezione del secondo parco osservato è sostanzialmente infinitesima rispetto ai rapporti tra distanze planimetriche e dimensioni degli oggetti.

Si ritiene infondata l'osservazione che la società adotti strategie fuorvianti che tendono a dimostrare impatti visivi nulli o minimi.

Le metodologie utilizzate possono dunque al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere la percezione sensoriale ed emotiva di un osservatore che esperisce il territorio.

Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico produrrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali! l'area di pertinenza del progetto oltre ad interessare un'estensione di 412,4 kmq si colloca in linea d'aria a soli 3 km dal centro urbano di Siurgus Donigala, 1 km dal Comune di Senorbì, 2,5 km dal Comune di S. Basilio, 2 km dal comune di Goni.

Il panorama osservato è immaginato come umano e quando sono stati scelti i cono di visuale, essi sono centrati sulla visione degli aerogeneratori proposti, diversamente, si sarebbe stati accusati di diluire un aerogeneratore su uno scenario paesaggistico ampio per ridurre la presenza.

Come peraltro dimostrato, i centri abitati, ed in particolare le aree identitarie dei Centri Matrice o dei Centri Storici, percepiscono in modo marginale gli aerogeneratori, salvo una parte di Silius, che è in ogni caso posto

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI
ad una distanza rilevante.

Occorre invece richiamarsi al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale. Si è detto del valore della prima. Per quanto concerne la seconda è appena il caso di ricordare che alla distanza di 1.800 mt dal generatore SD01 è presente il parco archeologico di Pranu Mutteddu un insediamento prenuragico di rilevante importanza oltre a numerosi nuraghi. Gli stessi proponenti hanno avuto modo di verificare la presenza, in prossimità dell'area individuata per l'insediamento dell'impianto di numerose emergenze archeologiche e culturali.

Per correttezza metodologica andrebbe verificato quanto meno l'interferenza dell'impianto con le emergenze culturali all'interno di un'area buffer che consolidate normative individuano in una distanza pari a 50 volte l'altezza delle torri, ovvero 11 km. In tale ottica si deve tener conto della presenza di un cospicuo numero di insediamenti di diversa epoca, alcuni dei quali fanno riferimento a siti pluristratificati.

Il rapporto tra Pranu Mutteddu e i generatori è certo e documentato, e mostra la percezione degli aerogeneratori; tuttavia, non si può ignorare che la vegetazione ad alto fusto (prevalentemente sughere) sottragga alla vista la maggior parte degli aerogeneratori dalla skyline.

Il resto dei siti archeologici è mappato e valutato nelle ampie relazioni depositate nel procedimento VIA.

La Relazione paesaggistica pur citando fuggacemente gli aspetti del paesaggio culturale, li esclude difatto dall'ambito valutativo di un contesto, che andrebbe invece analizzato nella sua inscindibile interezza. In una tale prospettiva non si fa neanche menzione del vicino lago artificiale di Mulargia, rilevante serbatoio ecosistemico ai fini della conservazione e tutela delle specie botaniche e faunistiche, nonché snodo vitale nella produzione idroelettrica isolana.

Il lago artificiale si trova a debita distanza e non avrà alcun impatto dal progetto eolico. In conclusione alle soprariportate controdeduzioni, è possibile affermare che le seguenti attività riguardano l'intero contesto nel quale si inserisce il Progetto, ovvero: l'analisi effettuata del contesto del Paesaggio, lo Studio generale e di dettaglio del territorio, le informazioni acquisite durante i sopralluoghi e le attività di campo, gli inserimenti fotografici a partire dai punti di vista significativi e l'analisi della visibilità rispetto a luoghi di elevata frequentazione.

A seguito di tale lavoro, possiamo affermare che il sistema naturale non antropizzato costituisce, come in gran parte della Sardegna, un infinitesimo della superficie dell'area esaminata, mentre, il Paesaggio è permeato dalla presenza umana fin dall'epoca preistorica.

Il Paesaggio, frutto di una stratificazione storica minuta e non sempre chiaramente riconoscibile e percepibile, si mostra marcatamente impregnato dal vasto apparato di modificazioni recenti che hanno mutato irreversibilmente lo stato dei luoghi.

Il Paesaggio, oltre che dai segni preziosi e minuti costituiti dalla presenza dei beni storico – culturali è costituito anche da numerosi elementi che sono stati inseriti senza necessità di valutazione alcuna ma che concorrono alla modificazione del Paesaggio sia in modo puntuale che estensivo (fino ai 30 km), quali:

- spietramenti irreversibili dei fondi ed accumuli di pietrame alti anche 2 metri;
- arature a ritocchino, particolarmente diffuse che danno luogo alla estesa perdita di suolo irreversibile, non rigenerabile se non in un arco temporale di svariate migliaia di anni;
- messa a dimora di impianti "forestali" ex Legge 2080 prevalentemente costituiti da conifere privi di rapporto con il contesto floristico e naturalistico complessivo, che hanno modificato le caratteristiche

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI
del suolo;

- messa in opera di linee elettriche da media ad alta tensione e cabine palo;
- ampliamento delle viabilità storiche con snaturazione dei percorsi;
- abbandono dei manufatti rurali storici diventati oggi ruderi;
- Inserimento irreversibile, in quasi ogni sistema aziendale, in posizione sommitale, di moderni manufatti (stalle e fienili dalle dimensioni generose e colori eccessivamente riconoscibili);
- abbandono della manutenzione dei muri a secco delimitanti i fondi e la viabilità, con il lorostato precario conseguente;
- costruzione di manufatti per il ricovero di animali di povera fattura (blocchi muro in cls e eternit...) giacenti oggi in stato di abbandono;
- inserimento di impianti fotovoltaici in aderenza sulle coperture ed anche al suolo;
- inserimento di aerogeneratori eolici (scarsamente efficienti e "produttivi" rispetto al paesaggio impegnato con l'intrusione visiva da loro generata) di "piccola" taglia ma aventi anche 30 metri di altezza;
- inserimento di manufatti industriali e castelli di pozzo (miniere di Genna Tres Montis, Muscadroxiu e s'Acqua Frida), disorganici e paesaggisticamente non inseriti, assolutamente moderni (anni'70) che ben poco hanno a che fare con il contesto storico-minerario;
- abbandono dei preziosi manufatti storici minerari di rilievo (Corti Rosas, Martalai, su Suergiu...) dove, fatto salvo per il restauro della Palazzina della Direzione di su Suergiu, il resto, laverie, fonderia di su Suergiu etc, è in stato di incuria;
- le modificazioni irreversibili derivanti dall'Inserimento delle Condotte di trasferimento che dalla traversa di s'Arcu e s'Arena, giungono allo sbarramento del Flumendosa a Nuraghe Arrubiu per le quali è stata sventrata la strada nel canyon del Flumendosa tra BruncuBonifacio e Monte Scrocca.

Il tutto, conducendo ad un paesaggio le cui componenti ambientali, quella antropica arcaica e quella rurale, sono limitate ed infiltrate puntualmente e frattalmente da tali elementi recenti.

Nell'inserimento del presente progetto, si è tenuto in considerazione l'aspetto caratterizzante degli scenari di paesaggio e di ambiente esistenti e la necessità di intervenire con accortezza sul territorio, per non comprometterne l'integrità funzionale del sistema agricolo ma anzi supportandolo nella capacità di sostentamento economico e la conseguente presenza funzionale nell'area.

L'impatto sul paesaggio dell'opera da realizzare, alla luce degli elaborati forniti, è stato mitigato dalla qualità dell'intervento che si è sviluppato secondo linee di comportamento giustamente calibrate.

Gli aerogeneratori proposti avranno certo una visibilità ma saranno ubicati nel territorio senza dar luogo ad effetti selva.

La loro visibilità è diffusa nelle zone prossime sul pianoro lungo una parte delle strade provinciali, ma sfuma ai suoi margini, per essere parte degli scenari a distanze oltre i 10/12 km.

La presenza degli aerogeneratori non è percepibile dai centri storici entro i 12 km, e la loro visione dalle aree urbane non è significativa.

Nei casi presentati i punti di vista e la direzione dei coni di osservazione sono stati inoltre selezionati per

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

consentire una visione frontale e laterale dell'impianto, in modo da poter apprezzare il risultato del fotoinserimento e valutare la dimensione di impatto definibile dalla visibilità degli aerogeneratori.

Sono stati generati inserimenti in luoghi frequentati da pubblico, ovvero:

- centri storici;
- strade;
- beni culturali di rilievo.

Altresì, essendo il Paesaggio opera dell'uomo, non può essere tralasciato l'intento delle Comunità che vivono i luoghi e che sono parte fondamentale di essi.

Il tutto con il chiaro intento di fare proprio il presente progetto e assentire l'evoluzione del paesaggio, come sempre è stato, promuovendo lo sviluppo e la conseguente integrazione tra moderno e storico.

OSSERVAZIONE N. 4

D) SOTTO L'ASPETTO DEL DIBATTITO PUBBLICO

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 12 del D.lgs. n. 104/2017, in sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti), si rammenta che il citato articolo prescrive che il Proponente insieme all'istanza di VIA debba trasmettere all'autorità competente in formato elettronico i risultati della procedura di dibattito pubblico, svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto concerne il soddisfacimento dell'obbligo di informazione del pubblico (art.22) per la procedura in corso, la Società ha ommesso di soddisfare tale adempimento normativo. L'unica forma di pubblicità risulta essere costituita dalla pubblicazione presso il Ministero dell'ambiente dell'avvio del procedimento di VIA.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Si ritiene la suddetta affermazione inesatta. Infatti la società come dimostrato sopra ha provveduto alla pubblicazione di avviso al pubblico sul giornale il Messaggero il giorno lunedì 15 marzo 2021, inoltre il deposito ufficiale della domanda di VIA ha avuto pubblicazione sul sito del Ministero della Transizione ecologica in data 24/03/2021 ed infine il giorno 05/05/2021 è stata avviata la consultazione pubblica che è stata funzionale alla consultazione delle amministrazioni interessate relativamente ad eventuali pareri sulla completezza progettuale e documentale. A tale verifica di completezza ha fatto seguito l'inoltro da parte della scrivente delle integrazioni richieste, e della loro successiva pubblicazione. A causa della situazione di emergenza sanitaria da COVID19, il servizio ha disposto l'impossibilità dell'incontro pubblico previsto nell'ambito dell'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24-bis, D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10 dell'Allegato A della DGR n. 45/24 del 27/09/2017. Pertanto si evidenzia che, la fase di inchiesta pubblica, attualmente in corso secondo le modalità stabilite dalla legge prevede, di accedere al portale del Ministero della Transizione ecologica, al fine di consultare/scaricare la descrizione sintetica del progetto e produrre le eventuali conseguenti osservazioni. Tuttavia la Società sta programmando un incontro con i territori coinvolgendo le pubbliche amministrazioni locali, i cittadini e i diversi portatori di interesse. Questi incontri avranno luogo non appena la situazione pandemica in atto lo consentirà.

OSSERVAZIONE N. 5

E) SOTTO L'ASPETTO DEI BENI CULTURALI E IL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Non si intende comunque entrare in questa sede nel merito del Documento di valutazione archeologica preventiva, (D.Lgs. 163/06 ss.mm., art. 95, e allegati XXI e XXII) e della Relazione paesaggistica, sia perché sulle stesse dovranno pronunciarsi Amministrazioni pubbliche di grande autorevolezza quali le Soprintendenze Archeologica e Paesaggistica. A solo titolo esemplificativo si evidenzia che gli aerogeneratori WTG011 e WTG012 sono collocati a meno di mt.200 dal nuraghe Stincoddi e dal villaggio Arcei (tomba prenuragica).

A fronte della cospicua presenza di emergenze monumentale la Società si limita a valutare il solo rischio di rinvenimento archeologico nell'area di cantiere, che viene minimizzato nonostante l'esigua distanza delle torri eoliche. Appare quanto meno riduttivo pensare che testimonianze del passato così diffuse e rilevanti siano da considerarsi come "episodi" isolati di un percorso storico millenario.

Si ritiene la suddetta osservazione priva di fondamento. La Società ha fornito tutte le indicazioni del caso nelle rispettive relazioni a corredo della documentazione progettuale, evidenziando le specificità e proprie delle aree di interesse culturale, artistico e archeologico. Si rimanda, pertanto, allo studio di tali specifiche relazioni.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Nel Buffer di area vasta si ha la certezza della esistenza di un vero e proprio giacimento 21 Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas

- culturale di enorme valenza storica e culturale, un santuario della memoria collettiva non solo per le popolazioni locali ma per l'intera comunità isolana, che verrebbe "contaminato" dalla presenza del frammentario disperso dell'impianto eolico. Non a caso l'area ricade all'interno di itinerari turistici cartografati e realizzati con finanziamenti per i progetti di area rurale POR Sardegna 2000/2006 "PROGETTO INTEGRATO SVILUPPO DEL SISTEMA RURALE E AMBIENTALE DEL FLUMENDOSA", per lo sviluppo turistico e della stessa economia rurale con le relative produzioni tutelate. Programmi che oggi trovano piena continuità ed attuazione nelle misure dei PSR successivi, nel GAL SGT (Sarrabus – Gerrei – Trexenta).

In riferimento alle suddette osservazioni relative all'aspetto dei Beni Culturali e il rischio archeologico, si specifica che il documento di Valutazione di Impatto Archeologico, noto comunemente con il nome di ViArch, viene elaborato per definire in maniera circostanziata la situazione riguardante i possibili impatti che le infrastrutture in progetto possono produrre sul patrimonio dei Beni Archeologici presenti sul territorio.

Per fare ciò viene definito un buffer vasto di riferimento, calcolato mettendo in relazione l'altezza delle torri eoliche con l'estensione areale nella quale verranno a inserirsi (nel caso del progetto indagato corrispondente a circa 9 km). All'interno di questa area si sviluppa la fase documentale che porta all'individuazione delle emergenze archeologiche, con il loro relativo potenziale.

Il censimento dei siti parte dallo spoglio bibliografico di tutto l'edito riguardante l'area indagata e si arricchisce con lo spoglio della documentazione d'archivio conservata presso gli Uffici della competente Soprintendenza Archeologica e con il fondamentale controllo di superficie nelle aree destinate ad ospitare le infrastrutture in progetto (in questo caso piazzole per il posizionamento delle torri, viabilità e cavidotti, cabine elettriche e stazione, aree di cantiere e altre zone in cui si prevedano interventi di movimentazione terra o in cui ci sia la necessità di scavo).

Tutte queste attività di studio preventive vanno a confluire nell'elaborazione del documento di ViArch, utile ad avere un'idea ideale del patrimonio dei Beni Archeologici (e Culturali in genere) e del potenziale dello stesso territorio, e necessario ad elaborare dei valori di rischio, derivanti dalla realizzazione del progetto, sugli stessi Beni.

Tali attività vengono disciplinate dalla Circolare n. 1 anno 2016 DG-AR: *Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163*, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'annesso Allegato 1.

Nell'Allegato 3 di tale documento si fa esplicito riferimento a quelle che sono le finalità della Verifica Preventiva dell'interesse archeologico:

- la valutazione dell'impatto delle opere da realizzare sui beni archeologici e/o sul contesto di interesse archeologico;
- la preservazione dei depositi archeologici conservati nel sottosuolo, che costituiscono una porzione rilevante del nostro patrimonio culturale ed il contesto delle emergenze archeologiche;
- la rapida realizzazione delle opere, pubbliche o di interesse pubblico, evitando ritardi, varianti in corso d'opera con conseguente lievitazione dei costi.

Nello specifico si spiega che:

"La procedura disciplinata all'articolo 95, comma 1 del Codice dei contratti, ha come scopo quello di definire,

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

sulla base dell'analisi comparata dei dati raccolti in fase di progettazione preliminare di un'opera, il grado di potenziale archeologico di una data porzione di territorio, ovvero il livello di probabilità che in essa sia conservata una stratificazione archeologica [...].

La procedura prevista per la fase preliminare costituisce comunque lo strumento da utilizzare per individuare i possibili impatti delle opere progettate sul patrimonio archeologico che potrebbe essersi conservato nel sottosuolo e, di conseguenza, per valutare, sulla base del rischio di interferenza, la necessità di attivare la procedura di verifica preventiva di cui all'articolo 96. Sulla base della carta del potenziale archeologico vanno quindi pianificati tutti gli interventi archeologici da eseguire nel corso dell'approfondimento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Nei casi in cui, sulla base dei dati raccolti, l'opera in progettazione ricada in aree con potenziale archeologico medio o alto, possono essere individuate già in fase preliminare le indagini più adeguate, in particolare saggi e scavi, per definire l'effettivo impatto sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo e valutare con precisione costi e tempi di realizzazione [...]

Ciò comporta la necessità di individuare preventivamente le aree nelle quali è ipotizzabile, sulla base dei dati disponibili, la presenza di depositi archeologici nel sottosuolo, in modo da modificare con tempestività i progetti delle opere che possano determinare interferenze incompatibili con i beni archeologici esistenti oppure con il loro contesto di giacenza”.

La stessa Circolare, nel suo Allegato 3, fornisce la Tavola dei gradi di potenziale archeologico da utilizzare per la redazione della Carta del Potenziale Archeologico (Tavola presente in **Allegato B** alla presente nota di risposta).

È proprio sulla base di questa Tavola di riferimento sono stati proposti dei gradi di rischio archeologico elaborati sulle porzioni di territorio interessati dalle attività previste per la realizzazione del progetto (piazze e postazioni varie, viabilità e cavidotti, aree di cantiere e tutte le altre nelle quali si prevedano attività di scavo o movimentazione terra), che vanno da quello bassogeneralmente su tutta l'area di progetto a quello medio-basso in prossimità di alcune postazioni.

Pur non avendo riscontro nello spoglio bibliografico o d'archivio, né dalle prospezioni di superficie, si è ritenuto opportuno, in via precauzionale, elevare il grado di rischio, per garantire un eventuale controllo archeologico in fase di realizzazione, utile alla modifica del progetto in fase di esecuzione, laddove fossero riscontrati elementi di interesse.

Si segnala, ancora, che in nessuno degli areali destinati ad ospitare le infrastrutture (postazioni, cabina elettrica, viabilità, cavidotti, aree di cantiere ecc.) sono state rinvenute strutture di interesse archeologico fuori terra, né materiale archeologico in dispersione superficiale.

Si sottolineano, perciò, la bontà e la completezza dello studio archeologico preliminare effettuato, che ha portato a sistematizzare una grande quantità di dati in precedenza sciolti e distribuiti su strumenti di diversa natura, con la definizione di un buffer di riferimento ricco di testimonianze archeologiche di varie epoche.

In questo territorio sono state, poi, approfondite le ricerche nelle porzioni di territorio su cui potenzialmente ricadrebbero le opere in progetto, con l'analisi del potenziale archeologico e del rischio connesso.

Si specifica, inoltre, che la distanza delle postazioni permette di garantire un rischio archeologico basso per il sito articolato di Pranu Muttedu. Ulteriori approfondimenti sono stati condotti in sezioni del progetto in merito al valore paesaggistico e archeologico di tali siti.

Nello specifico si richiama la relazione paesaggistica, nella quale viene richiamato quanto da questa associazione asserito.

Si richiamano, inoltre, le considerazioni già riportate sugli aspetti paesaggistici e archeologici in riferimento

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI
alle Osservazioni N.3.

OSSERVAZIONE N. 6

F) SOTTO IL PROFILO DELLA DISPONIBILITA' DELLE AREE

SI OSSERVA CHE

- *La Società non ha disponibilità dei terreni sui quali dovrà sorgere il Parco eolico e realizzare le opere civili.*
- *La Società non ha proceduto ad individuare con un piano parcellare dettagliato contenente la individuazione grafica delle aree da occupare. Tale carenza costituisce una violazione dell'obbligo di pubblicità degli atti del procedimento preordinato all'esproprio.*

L'elaborato piano particellare di esproprio è stato regolarmente prodotto e pubblicato e, pertanto, si ritiene tale osservazione priva di fondamento.

Premesso che, l'informativa ufficiale è funzionale all'attivazione della procedura di esproprio, così come stabilito dalla legge, e avviene durante la fase istruttoria dell'Autorizzazione Unica, si richiama al riguardo quanto già chiarito in parte dell'osservazione n.2. La Società ha, infatti, concluso una serie di accordi privati con gran parte dei proprietari dei fondi interessati. Tuttavia, siccome per altri proprietari non è assicurata la continuità nei passaggi di proprietà nell'ultimo ventennio - come si evince dalle relazioni notarili forniteci dal Notaio Marcella Campus - prevediamo di avviare procedure di "espropriazione concordata", procedendo ovvero alla corresponsione di un indennizzo, da intendersi a prezzo di accordo privato e non a prezzo di esproprio i proprietari/possessori dell'ultimo ventennio. Valga precisare poi che, nonostante i notevoli sforzi, non siamo riusciti a contattare alcuni proprietari, in quanto emigrati altrove o irreperibili. Qualora dovessero contattarci, ci mostriamo sin da ora pronti e disponibili a negoziare accordi privati, fintantoché non intervenga il decreto di esproprio e il provvedimento di Autorizzazione Unica.

OSSERVAZIONE N. 7

G) PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

- *Dalla lettura delle NTA risulta evidente che la destinazione e l'intervento previsti dal progetto sono in aperto contrasto con le previsioni di PPR e con i suoi principi ispiratori.*
- *Gli elementi vincolanti sopra citati - imposti da uno strumento di Pianificazione territoriale di coordinamento, quale il Piano Paesaggistico risulta essere ai sensi del vigente Codice dei BBCC - sono del tutto ignorati e sottaciuti nell'ambito della Relazione Paesaggistica, la quale elude anche la citazione di specifici vincoli paesaggistici.*

Si ritiene l'osservazione priva di fondamento in quanto la Regione Sardegna, in adempimento a quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente con le linee guida nazionali di cui al DM del 10/09/2010, ha provveduto all'elaborazione cartografica delle aree non idonee in base al sistema vincolistico vigente, adottando in alcuni casi specifici degli appositi buffer di rispetto aggiuntivi alla perimetrazione delle aree. Pertanto, non essendo l'area interessata dal progetto ricompresa tra le zone ritenute inammissibili, risulta automaticamente rispettato quanto previsto dal PPR. In aggiunta a ciò, come già chiarito, si evidenzia che detto intervento ricade nell'ambito della nuova normativa stabilita dalla D.G.R. 59/90, ai sensi della quale non risulta più soggetta al rispetto dei buffer di cui alla D.G.R. 40/11 del 2015, buffer che tra l'altro non definivano zone di

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI
inammissibilità, ma zone da attenzionare con valutazioni specifiche di dettaglio.

OSSERVAZIONE N. 8

H) SOTTO IL PROFILO DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA

- *Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.*
- *Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.*
- *Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri fabbisogni, determinando un danno erariale alle casse dello Stato.*

Le osservazioni sopra espresse e le considerazioni da cui sono precedute richiamano presunte carenze normative e programmatiche a livello regionale e nazionale. A prescindere dalla correttezza o meno delle presunte carenze richiamate, queste non possono comunque essere assunte quale elemento dirimente nei confronti della procedura autorizzativa in corso, procedura il cui iter autorizzativo risulta allineato alle attuali disposizioni normative in materia.

OSSERVAZIONE N. 9

I) SOTTO IL PROFILO DEI BENEFICI SOCIO ECONOMICI

All'interno degli elaborati presentati dalla Società non si rinviene un bilancio economico complessivo dal quale siano desumibili i costi degli interventi, gli utili e i possibili benefici per le Comunità locali. Il computo metrico risulta estremamente sommario in quanto le quantità, pur dichiarate a misura, sono di fatto contabilizzate in totale. Le categorie di lavoro sono descritte in modo approssimato, carenti ed omettono voci fondamentali.

Le osservazioni si considerano prive di fondamento e di riscontro oggettivo all'interno degli elaborati progettuali. Infatti, il bilancio economico dell'opera è contenuto nell'elaborato "ANALISI COSTI BENEFICI". Il computo metrico è completo e là dove riporta le sole quantità complessive, sono richiamate esplicitamente le tabelle del calcolo di dettaglio allegate a fine computo. Tutti i movimenti di terra della viabilità e delle piazzole sono dettagliatamente riportati nelle tavole progettuali depositate.

La società Eurowind Energy A/S, proprietaria della società di scopo Siurgus S.r.l., ha costruito e gestisce numerosi parchi eolici anche in diversi comuni in Italia dove, prima di attivare qualsiasi iter autorizzativo, ha sempre preliminarmente cercato il confronto con le amministrazioni coinvolte per verificare la reale propensione all'opera sia da parte dell'amministrazione medesima sia della maggioranza dell'opinione pubblica. A riprova di ciò, come già detto in precedenza, per le turbine sinora installate in Italia, non si è mai proceduto all'esproprio, ma si sono sempre definiti accordi bonari con i proprietari delle aree interessate. Anche nel caso dell'iniziativa in oggetto, all'avvio della progettazione funzionale al deposito dell'istanza si è proceduto soltanto dopo una serie di incontri, anche attraverso società tecniche di fiducia, con le amministrazioni interessate, al fine di ottenere il loro benestare all'iniziativa. In merito ai vizi procedurali richiamati, invece, si ritiene di aver ampiamente risposto nei punti precedenti.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

In ogni caso è bene rammentare che la possibilità di corrispondere royalties ai Comuni è stata dichiarata illegittima in numerosi procedimenti e quindi da escludersi. Di recente la nullità dei pagamenti richiesti dai Comuni ai produttori in ragione della presenza dell'impianto di energia da fonte rinnovabili è stata nuovamente confermata anche dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la recente sentenza n.23 del 2 febbraio 2016. Secondo il giudice adito, infatti, le clausole convenzionali che prevedono la corresponsione di royalties a favore dei Comuni sono prive di causa, adottate in violazione di legge, distorsive della concorrenza, lesive della libertà di impresa e in contrasto con la normativa nazionale e

Si ritiene l'osservazione priva di fondamento e superata. I precedenti giurisprudenziali in merito alla illegittima corresponsione di royalties riguardano gli accordi presi su iniziative precedenti al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanato in data 10/09/2010, pubblicato al n. 219 della Gazzetta Ufficiale del 18/09/2010, con cui sono state approvate le linee guida nazionali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tale decreto stabilisce al punto 14.15 che le amministrazioni competenti determinino in sede di riunione di conferenza di servizi (leggasi Autorizzazione Unica) eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida.

Il citato Allegato 2, Punto h) recita: *"..le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto..."*

Alla luce dei dispositivi normativi sopra richiamati, è prassi ormai consolidata instaurare in fase di Autorizzazione Unica un confronto tra proponente ed amministrazione comunale, con intermediazione dell'Ass. Regionale all'Industria, al fine di giungere, attraverso un apposito studio di valutazione affidato a parte terza, alla quantificazione della percentuale di compensazione.

OSSERVAZIONE N. 10

J) SOTTO IL PROFILO DELLA REDUCTIO IN PRISTINUM

In un contesto agropastorale con esigue disponibilità di aree coltivabili l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione del Parco, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Non è presente alcun elaborato di progetto che tratti della demolizione dell'impianto e del ripristino dei luoghi. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio. Nulla viene ipotizzato in merito al ripristino delle condizioni pedologiche delle aree interessate dalle piazzole di servizio.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Si ritengono le osservazioni suddette infondate sulla base dei seguenti fondamenti errati:

- il primo è che si andranno ad occupare aree molto estese, quando invece si avrà un'occupazione estremamente limitata con un valore finale di 1200 m² per piazzola ed un'incidenza media di sviluppo della viabilità per singola postazione inferiore a 6000 m²;
- il secondo è che il settore agro-zootecnico, potenzialmente penalizzato dal perdurare di una situazione contingente negativa, possa invece beneficiare, al contrario di quanto affermato, di ritorni finanziari garantiti per singola turbina, e da questi possa trarre un importante sostegno per il proseguo delle attività in essere;
- il terzo riguarda l'irreversibilità dell'intervento che, al contrario di quanto concretamente garantito dalla fideiussione obbligatoria e da quanto previsto e documentato dall'elaborato progettuale "Piano di dismissione e costi relativi", viene considerata irrealizzabile. La stessa demolizione del plinto, più volte richiamata, sarà invece condotta in maniera parziale o totale, a seconda di quanto verrà prescritto, e produrrà degli inerti che, oggetto di deferrizzazione e di adeguata riduzione volumetrica, potranno essere riutilizzati per sottofondi drenanti, riempimenti permeabili ed altro. La demolizione delle piazzole, i riempimenti dello scavo di fondazione, la modellazione delle pendenze "ante operam" con successivo ripristino dello strato vegetale, verranno garantiti per il tramite delle compensazioni in sito dei materiali movimentati ed il trasporto dall'esterno delle terre vegetali necessarie;
- il quarto riguarda la nuova viabilità funzionale al parco, della quale si lamenta la mancata rimozione, senza tener conto che tale condizione è solo un'ipotesi che verrà disattesa per procedere alla demolizione, qualora l'amministrazione comunale ritenga che, con la dismissione del parco, l'utilità della stessa venga meno.

OSSERVAZIONE N. 11

K) SOTTO IL PROFILO DEGLI EFFETTI CUMULATIVI

Sono ancora disseminate nell'agro numerose pale eoliche di proprietà privata che producono energia elettrica per le aziende agricole. Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi del Parco eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente.

(...omissis...)

Si OSSERVA che:

- *Tra gli elaborati progettuali presentati dalla Società non sono presenti tavole che prendano in esame gli effetti cumulativi sia ambientali che paesaggistici, indotti dal Parco eolico in oggetto in relazione alle strutture industriali già presenti sul territorio in ambito localizzato e sull'area vasta.*
 - *L'analisi dell'impatto cumulativo riportato nella Relazione paesaggistica evidenzia la profonda alterazione ambientale e paesaggistica che scaturirebbe dalla prossimità dell'impianto proposto con il parco eolico "Serra Longa".*
 - *La suddetta analisi trascura di prendere in esame gli effetti cumulativi che deriverebbero dalla realizzazione di progetti in itinere sia presso il Ministero dell'Ambiente che presso l'Assessorato regionale.*
- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti industriali che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.*

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Relativamente alla co-visibilità dei parchi citati nell'osservazione si rimanda a quanto già riportato nelle controdeduzioni alle precedenti osservazioni n. 3.

Inoltre, si specifica che, ponendosi in un punto di osservazione (ad esempio punti o strade panoramiche) dal quale nello stesso campo visivo ricadono due o più impianti, si parla di co-visibilità che comporta la confrontabilità visivo-percettiva. In questi casi il fattore forma complessivo di ciascun impianto si relaziona non solo con il contesto paesaggistico di riferimento ma anche con quello degli impianti co-visibili.

L'eventualità di co-visibilità è da valutare in base alla capacità di assorbimento/accoglienza da partedi un paesaggio di più impianti, che deriva dalla densità di segni di valore paesaggistico e ricostruibile con le simulazioni in ambiente GIS praticate per la visibilità.

Ulteriore situazione di impatto visivo da considerare è l'eventualità che ponendosi all'interno di un impianto sia possibile vederne un altro (o altri): in questo caso si parla di intervisibilità.

La co-visibilità e l'intervisibilità di due o più impianti genera sul paesaggio di inserimento un impatto cumulativo sulla componente visivo-percettiva, contribuendo ad amplificare specifici effetti come l'alterazione dello *skyline*, la de-contestualizzazione dei beni, la modifica di integrità del paesaggio e il disordine visivo.

Si richiamano i prospetti di visibilità dell'impianto presenti nella documentazione depositata e pubblicata sul sito del Ministero della Transizione Ecologica.

Le analisi di visibilità dell'impianto sono quindi state operate rispetto alla scala di ambito, oltre che del singolo sito. Il raggio di 10.000 metri è stato considerato al fine della valutazione tra parchi esistenti o in iter avanzato, purché aventi precedenza di procedibilità e protocollo rispetto al parco in oggetto. Nell'ambito di tale raggio, in condizioni di visibilità, sono presenti solo generatori di piccola taglia. Gli altri parchi esistenti o anche autorizzati sono distanti, oppure, pur entro i 10.000 metri, non visibili per la presenza di rilievi.

Altra condizione analizzata è la co-visibilità di più parchi, che nel nostro caso è possibile solo da luoghi fortemente esterni al parco con caratteristiche di elevata panoramicità, per quota o condizione morfologica, che, tuttavia, ad almeno 15-20 km di distanza subiscono gli effetti di disturbo delle condizioni atmosferiche non ottimali.

In merito alla condizione di sviluppo "incontrollato" degli impianti FER, si rimanda alle considerazioni di cui all'osservazione N.1

OSSERVAZIONE N. 12

L) SOTTO IL PROFILO DELL' IMPATTO ACUSTICO

L1) Si premette che: gli aerogeneratori hanno una potenza sonora massima di oltre 100 dB(A) da ritenersi comunque elevatissima perché prossima a quella di un jet, che al decollo ha un livello sonoro di 140 db."

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

L'assimilazione dal punto di vista acustico dell'aerogeneratore in progetto a un jet in fase di decollo non è tecnicamente corretta. Si rischia di indurre una rappresentazione del rumore in prossimità della turbina molto distante dalla realtà. Le osservazioni dei revisori sollecitano al richiamo di alcune nozioni fondamentali e propedeutiche dell'acustica tecnica ambientale per una comprensione trasparente e oggettiva della reale consistenza delle affermazioni sollevate a riguardo dell'impatto acustico causato dall'installazione degli aerogeneratori.

- a) Il valore numerico pari a 108 dB(A) che compare nella relazione Studio di impatto acustico *ante operam* è una misura complessiva della potenza acustica emessa dall'aerogeneratore, ovvero il livello di potenza sonora ponderato tramite la curva di ponderazione "A" (rif. Bibl. UNI ISO 226; Fletcher, H., and Munson, W. A. 1933: "Loudness, its definition, measurement and calculation" J. Acoust. Soc. Am. 5, 82–108) e viene misurato secondo la norma IEC61400-11, riferita al mozzo, all'altezza dell'Hub, e varia in funzione della velocità del vento. La potenza acustica è l'energia che per unità di tempo viene complessivamente emessa in tutte le direzioni dello spazio da una sorgente sonora. Ogni superficie sferica che racchiude completamente la sorgente capta la totalità dell'energia che nell'unità di tempo viene emessa. L'energia che investe l'unità di superficie della superficie sferica chiaramente diminuisce al crescere del quadrato del raggio della sfera (attenuazione per divergenza geometrica). Assumendo, cautelativamente, un comportamento omnidirezionale, è la grandezza che permette di determinare il valore del livello di pressione sonora che viene generato in un dato punto "P" dello spazio a causa del funzionamento della sorgente posizionata ad una certa distanza dal punto considerato. A causa del meccanismo della propagazione, la densità superficiale di potenza acustica che viene irradiata dalla sorgente subisce un'attenuazione sia per divergenza geometrica e sia per interferenza con i corpi presenti nella scena della propagazione. Per questo motivo gli effetti che la sorgente genera nello spazio dipendono, in generale, dalla distanza della posizione che viene considerata per valutare gli effetti.
- b) La misura della potenza acustica irradiata da una sorgente non viene normalmente espressa in unità del SI, cioè in Watt, [W], ma viene convenzionalmente indicata tramite un cambiamento di scala, operato sulle unità fisiche espresse in [W], questo al fine di ottenere unità logaritmiche espresse in Decibel di Watt, [dBW]. Questa strategia di conversione delle unità rappresentative delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore viene efficacemente perseguita per ottenere una contrazione significativa dell'ampissimo range di valori che manifestano le sorgenti sonore che influenzano la vita quotidiana delle persone. Infatti, per mezzo delle unità logaritmiche, un ridotto intervallo espresso in Decibel di Watt compreso tra [0 ÷ 200] dBW riesce a rappresentare un ampissimo intervallo di potenza sonora compreso tra [0.00000000001 ÷ e 100000000] [W], ([10-12 108][W]), corrispondente a valori compresi tra la soglia di udibilità dell'orecchio umano e il lancio di un razzo multistadio per missioni spaziali.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

c) Il valore numerico di 140 dB che compare nell'osservazione dei revisori non rappresenta un valore di potenza sonora emessa dalla sorgente considerata "turbojet in fase di decollo", ma rappresenta il livello di pressione sonora che un turbo jet al decollo genera in una data posizione di misura fissata dagli standard internazionali. Infatti, dai dati di letteratura risulta che la potenza sonora di un turbo jet in fase di decollo è approssimativamente pari a 170 dB. A seguito di questa premessa di carattere didattico si possono accogliere le seguenti osservazioni puntuali:

1. In L) si stabilisce un confronto tra i valori del livello della potenza sonora della sorgente "Aerogeneratore" e i valori del livello di pressione sonora che possono essere rilevati in una assegnata posizione, (ad una distanza dalla sorgente che nell'osservazione non viene specificata) durante l'evento del decollo di un turbo jet. In sostanza viene considerato un confronto diretto di valore di potenza sonora rispetto ad un valore di pressione sonora. Le due quantità non sono suscettibili di essere sottoposte ad un confronto diretto. Una grandezza acustica usata per caratterizzare una causa sorgente (livello di potenza sonora), non può essere utilmente paragonata con una grandezza acustica usata per specificare gli effetti (livello di pressione sonora in una data posizione) che vengono generati da una causa. Si aggiunga il fatto, gerarchicamente non del tutto secondario, che gli effetti che sono usati come secondo termine del paragone sono quelli generati da una sorgente con caratteristiche completamente differenti dal primo termine di paragone. Il paragone del punto L) è pertanto inconsistente perché il confronto tra la "sorgente aerogeneratore" e la "sorgente jet" in fase di decollo viene stabilito accostando termini di raffronto incongruenti:

- i. per quanto riguarda la "sorgente aerogeneratore", nelle osservazioni si considera il valore univoco di potenza sonora emesso dalla sorgente (che è una misura univoca che risulta indipendente dalla distanza di un ipotetico punto di misura, infatti è la determinazione di una misura di una causa);
- ii. per quanto riguarda la "sorgente Jet" in fase di decollo, nelle osservazioni si utilizza il valore del livello di pressione sonora che la causa "sorgente" produce come effetto ad una certa distanza "d" dal punto di emissione della sorgente. In base agli standard di riferimento, adottati dall'organizzazione ICAO (International Civil Aviation Organization), nelle raccomandazioni che contengono gli standards "*Noise Standards for jet and large propeller aeroplanes*", i livelli di rumorosità certificati dell'aeromobile devono derivare dalle misurazioni del rumore, effettuate a terra, durante le prove di certificazione, per le condizioni di riferimento, in posizioni precise standardizzate, come di seguito richiamato (ICAO Noise Certification Standards):
 - durante l'approccio del velivolo in pista, in un punto di avvicinamento situato ad una distanza di 2000 metri dalla soglia della pista di atterraggio
 - durante il decollo alla massima potenza in due punti laterali situati a 450-650 metri su entrambi i lati della mezzeria della pista dove il livello di rumore al decollo è massimo. Il livello di rumore certificato corrisponde alla media dei livelli di rumore osservati in questi due punti di misura.
 - Durante il sorvolo, al decollo, dopo la riduzione della potenza in un punto di sorvolo situato nell'asse della pista ad una distanza di 6500 metri dal rilascio dei freni al decollo.

A causa del meccanismo della propagazione, la densità superficiale di potenza acustica che viene irradiata dalla sorgente subisce un'attenuazione sia per divergenza geometrica e sia per interferenza con i corpi presenti nella scena della propagazione. Per questo motivo gli effetti

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

che la sorgente genera nello spazio dipendono, in generale, dalla distanza che intercorre tra la posizione della sorgente e la posizione che viene considerata per valutare gli effetti. A titolo di esempio, si deve pensare che una sorgente disturbante S_0 , avente un livello di potenza sonora pari a $L_{w,S_0}=100\text{dB}$, emette un valore del livello di pressione sonora pari a $L_{p,0}=35\text{dB}$ ad una distanza $R_0 = 500$ metri, a causa della sola attenuazione per divergenza geometrica. Per cogliere gli ordini di grandezza che sono coinvolti dai rispettivi effetti correlati con i 2 termini del paragone che è stato formulato dai revisori, è utile considerare due ipotesi alternative:

- Ipotesi n. 1, in cui si assume una sorgente disturbante S_1 caratterizzata da un livello di potenza sonora pari a 140 dB. Se la sorgente disturbante ha un livello di potenza sonora pari a 140 dB, allora il valore della pressione sonora corrispondente a 35 dB sarà emesso ad una distanza "R1" dalla sorgente pari a $R_1=50\text{km}$. Evidentemente tale valore della distanza "R1" relativa alla sorgente S_1 di 40 dB più intensa della sorgente S_0 è di gran lunga superiore alla distanza R_0 .
- Ipotesi n. 2, in cui si assume una sorgente S_2 di livello di potenza sonora L_{w,s_2} non specificato, tale per cui ad una non specificata distanza R_2 dalla posizione della sorgente è in grado di emettere un livello di pressione sonora pari a 140 dB. In questo caso si vuole determinare il rapporto tra l'ipotetica distanza R_2 , dove il valore di emissione del livello di pressione sonora, esercitato dalla sorgente è pari a 140 dB e la distanza R_3 dove il livello di pressione sonora emesso viene attenuato fino a un valore di riferimento 35 dB. Tale rapporto R_3/R_2 è pari a 1.77×10^5 . Anche qualora si assumesse il valore più cautelativo della distanza R_2 , pari a $R_2=1\text{[m]}$, il valore di R_3 risulterebbe pari a 18 km, comunque di gran lunga superiore al valore della distanza R_0 pari a 500 metri, corrispondente alla sorgente S_0 , caratterizzata da un livello di potenza sonora di 100 dB.

Le considerazioni che sono state formulate consentono di comprendere che le due sorgenti coinvolte nel paragone sono del tutto incomparabili, come anche testimonial'esperienza della vita quotidiana.

2. In L) viene dichiarato che la sorgente in oggetto sarebbe caratterizzata da una potenza sonora elevatissima in quanto possiede un valore di livello di potenza sonora (100 dB(A)) che, secondo quanto osservato in L), sarebbe prossimo al valore di 140 dB. Fatte salve le osservazioni sviluppate al punto 1), per evidenziare didatticamente l'inconsistenza del paragone, occorre inoltre osservare che i due valori, giudicati dai revisori prossimi-vicini, sono in realtà espressi in dB di Watt e non in Watt. La scala dB è una scala logaritmica, e quindi non lineare, che è stata istituita in materia di acustica ambientale proprio per operare una significativa contrazione della scala fisica dei Watt e dei Pascal a causa dell'ampio range di operatività dei valori fisici che si manifestano della misura della potenza, intensità e pressione sonora. Infatti, se tra i due valori di 100 dB e 140 dB, intercorre un fattore numerico di 1.4 volte superiore, in realtà occorre osservare che una sorgente caratterizzata da 140 dB ha una potenza di emissione fisica 10.000 volte superiore a quella di una sorgente caratterizzata da un valore di 100 dB. Questo in accordo con il fatto che il raddoppio dell'intensità oggettiva di emissione si verifica ogni 3 dB. Rimane il fatto che tale considerazione è stata offerta solo per evidenziare i reali termini del paragone nel caso solo ipotetico che il paragone addotto dai revisori avesse coinvolto una sorgente di emissione caratterizzata da un livello di potenza sonora pari proprio a 140 dB. A completamento del discorso non bisogna tralasciare il seguente aspetto di natura sperimentale. Infatti, osservazioni sperimentali permettono di rilevare che ad ogni salto di 10 dB del livello di intensità sonora, generata da una data sorgente di composizione spettrale monotona a 1000 Hz, corrisponde una sensazione

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

acustica, che viene giudicata dall'orecchio umano, doppia rispetto alla sensazione precedente [rif. Elementi di acustica tecnica Aut. R.Lazzarin, R.Strada]. Questo significa che un tono puro a 1000 Hz di 100 dB produce una sensazione acustica 16 volte inferiore a quella che viene prodotta da una sorgente di 140 dB. Giudicare prossime nei loro effetti le due sorgenti disturbanti (aerogeneratore e jet in fase di decollo), in base ai valori espressi in dB, non rispecchia assolutamente la realtà fisica del comportamento reale delle due sorgenti, come anche suggerisce l'esperienza della vita quotidiana.

“Non si entra nel merito del rispetto dei limiti acustici di emissione riferiti alla classe acustica III di destinazione d'uso del territorio, assegnata all'area in oggetto secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale e dei limiti imposti dalla legge Quadro n.447/95, sia perché il soddisfacimento dei limiti di compatibilità potrà essere accertato solo ad opera ultimata, sia perché il rispetto di tali limiti afferiscono alla sfera di responsabilità del progettista e del tecnico redattori dello studio previsionale di impatto acustico, i quali saranno chiamati a rispondere in fase di esercizio dell'attendibilità del modello previsionale”.

La valutazione previsionale è stata condotta sulla base della normativa vigente in particolare seguendo la procedura della norma UNI/TS 11143-7 “Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti – Parte 7: rumore degli aerogeneratori”. Per la stima del contributo dei nuovi aerogeneratori è stato adottato un modello matematico previsionale per definire il quale si è basati sulla norma UNI 11143-1 “Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 1: Generalità”.

L'implementazione del modello è stata condotta su piattaforma software certificata di derivazione commerciale (CadnaA della software house Datakustic GmbH) il quale contempla, tra i diversi standard di calcolo, anche l'UNI – ISO 9613-2 “Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo”.

I modelli di calcolo sono intrinsecamente affetti da una percentuale di incertezza stante la complessità del fenomeno fisico della propagazione del suono. Si tratta di modelli comunemente applicati e il loro continuo aggiornamento e perfezionamento è propriamente volto a ridurre il margine di incertezza delle previsioni. Per questo motivo, infatti, nel caso in oggetto sono stati adottati prudenzialmente valori dei parametri maggiormente favorevoli alla propagazione e quindi maggiormente cautelativi per i ricettori (si veda in proposito lo Studio di impatto acustico ante operam). Come giustamente previsto dalle procedure e menzionato dai revisori, la verifica del rispetto dei limiti di legge dovrà essere confermata dalle verifiche sperimentali post operam.

“L'ambiente sonoro attualmente presente risulterebbe inevitabilmente inquinato dalla presenza degli aerogeneratori sia per la elevata potenza sonora degli stessi, sia per gli effetti cumulativi determinati dalla contemporaneità del funzionamento. Inoltre il paesaggio sonoro è una componente essenziale della percezione di luoghi sia in relazione alla presenza dei luoghi di culto, sia in considerazione dell'avifauna presente. Analoghi impatti negativi sarebbero indotti sulla fauna terrestre con la conseguente alterazione degli ecosistemi presenti.”

Per quanto riguarda la presunta elevata potenza sonora degli aerogeneratori si rimanda a quanto esposto in precedenza. Ovviamente, il clima acustico attuale dell'area, così come descritto nello stato *ante operam*, incorpora in sé gli effetti dell'impianto eolico esistente nell'attuale configurazione, per il quale già è stata prodotta la valutazione di impatto *ante operam* e *post operam*. Lo studio di impatto acustico relativo

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

all'installazione delle nuove turbine nell'implementazione dei modelli previsionali considera l'effetto congiunto e simultaneo delle turbine esistenti e di quelle di futura installazione. Il livello di pressione sonora varia in ogni punto in funzione della distanza dalle turbine, della concorrenza dei contributi prevalenti di uno o più turbine, dell'orografia del terreno, delle condizioni meteo, in particolare della direzione e della velocità del vento. I risultati delle simulazioni rivelano che, in corrispondenza dei ricettori sensibili presenti sul territorio ed individuati secondo la normativa di riferimento, sono ampiamente rispettati i limiti dei livelli di emissione, di immissione e differenziale del rumore ambientale previsti dalla normativa vigente, come riportato nella relazione di studio di impatto acustico.

"Va ancora evidenziato che i dati riportati nelle tabelle non rilevano il livello del clima sonoro notturno, che in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi potrebbe passare da un livello quasi nullo ad un rumore persistente e continuo".

Nella relazione dello studio di impatto acustico sono riportati i dati relativi alla valutazione del livello di rumore residuo L_r rappresentativo del clima acustico dello stato *ante operam* in corrispondenza dei ricettori sensibili per i periodi diurno e notturno nelle condizioni sfavorevoli "sottovento" e "vento laterale" per velocità del vento da 3 m/s a 9 m/s, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa tecnica. Si precisa che il riferirsi idealmente alla condizione del periodo notturno all'aperto non deve alimentare la convinzione che i valori del livello di rumore debbano essere "quasi nulli". Questo vale anche per quei siti in cui è totalmente assente la presenza dell'uomo. In realtà anche in aperta campagna di notte persiste un livello di rumore ambientale di fondo che è sicuramente maggiore di quello riscontrabile in condizioni controllate di laboratorio all'interno di una camera anecoica. Per quanto riguarda la caratterizzazione del clima acustico dello stato *ante operam*, per il periodo notturno si tenga presente anche quanto già osservato in risposta al punto L3.

"L'inquinamento sonoro è destinato ad alterare in modo insostenibile da un punto di vista ambientale il clima acustico in prossimità del parco eolico ed in un areale circostante di notevole estensione con conseguente contrazione degli spazi agricoli fruibili e alterazione degli ecosistemi. Disturbo ancora più grave se si pensa alla possibilità di presenze turistiche in relazione alle emergenze monumentali di cui si è detto, nonché alla vicinanza degli abitati."

Le conclusioni a cui pervengono i revisori che prefigurano un ambiente diffusamente alterato in modo insostenibile dal punto di vista acustico, sicuramente risentono del paragone incongruo che è stato formulato al precedente punto 1, in cui veniva assimilata la sorgente sonoracostituita dall'aerogeneratore con gli effetti di un Jet al decollo (mediante approssimazione di un valore di 100 dB di livello di potenza sonora con un valore di 140 dB di livello di pressione sonora). Se il confronto avesse un suo fondamento teorico e sperimentale allora la preoccupazione sollevata dai revisori in merito alla insostenibilità dell'alterazione generalizzata (per estensione e per magnitudine) del clima acustico sarebbe senza ombra di dubbio legittima e pienamente condivisibile. Tuttavia, avendo dimostrato l'inconsistenza del paragone al punto 1, anche le osservazioni del punto 5 sono parimenti fuorvianti perché inducono una rappresentazione del livello di rumorosità che non è aderente alla realtà del clima acustico previsto dallo studio di impatto *ante operam*.

Nello studio di impatto acustico è stata condotta una valutazione complessiva del clima acustico su tutta l'area potenzialmente interessata dall'impianto. I livelli sonori non sono uniformemente distribuiti all'interno dell'area ma variano localmente in dipendenza di numerosi fattori in primis la distanza dalle turbine (tanto più ci si allontana tanto più il disturbo è attenuato e tende a confondersi con il rumore ambientale di fondo) e la velocità e la direzione del vento. Il rumore è stato prioritariamente valutato, come da prescrizioni legislative,

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

in corrispondenza dei ricettori sensibili ricadenti nell'area di influenza delle turbine.

Tramite il modello previsionale è stato possibile prefigurare e rappresentare con una mappatura acustica la distribuzione dei range del livello sonoro nell'area in esame per la presenza contemporanea dell'impianto esistente e dell'impianto in progetto.

Sulla base dei risultati dello studio della distribuzione delle curve isofoniche, emerge che i centri abitati di Siurgus Donigala, Suelli, Selegas, San Basilio e le loro vicinanze si trovano ad una distanza tale che il clima acustico non è soggetto ad alterazione dovuta alla presenza degli aerogeneratori.

OSSERVAZIONE N. 13

M) SULLO STUDIO FAUNISTICO

Manca un monitoraggio faunistico approfondito. La Relazione faunistica è infatti basata solo su informazioni bibliografiche o desunte dalla CTR.

La relazione faunistica si basa su informazioni bibliografiche, in quanto - si precisa - solo in rarissimi casi è possibile svolgere degli studi faunistici approfonditi e di dettaglio nei siti d'intervento progettuale e nelle aree contermini. Ciò deriva dall'incompatibilità dei tempi previsti nell'ambito delle procedure autorizzative con i tempi richiesti dalle diverse metodologie di monitoraggiofaunistico che variano in relazione alle componenti oggetto di studio e soprattutto ai periodi della stagione in cui è opportuno svolgere le sessioni di rilevamento. Tuttavia, nel caso di proposte progettuali inerenti alla realizzazione d'impianti eolici, da più di 10 anni, almeno a livello regionale, la RAS richiede alle società proponenti un monitoraggio ante- operam della durata di 12 mesi. A tal proposito si rileva che nella relazione faunisticacitata, è stato evidenziato che è stato avviato un monitoraggio *ante operam* della durata di alcuni mesi che comprendeva i periodi di osservazione durante le fasi dimigrazione, riproduzione e pendolarismi locali dell'avifauna. Il monitoraggio è stato terminato con consegna del report delle attività il cui contenuto è presente nelle relazioni a corredo della documentazione di progetto.

Si ricorda infine che, al contrario di quanto affermato, dalla CTR non è possibile desumere nessuna informazione di tipo faunistico ma unicamente di tipo topografico.

Le linee guida pubblicate in ambito scientifico sulla metodologia da applicare per il monitoraggio dell'avifauna e della chiroterrofauna nella valutazione degli impianti eolici (es. Astiago Garcia et al., 2013; 'Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici' della Regione Toscana, ecc.) prevedono studi di campo da effettuarsi nelle diverse fasi del ciclo biologico della fauna, tramite transetti, stazioni d'ascolto, osservazioni sia diurne sia notturne, compresi rilievi con bat-detector per i pipistrelli o l'impiego del radar per gli uccelli in migrazione.

Negli ultimi anni, considerato lo sviluppo delle energie rinnovabili, sono state elaborate diverse linee guida da vari Paesi Europei e Nord Americani; per quanto riguarda l'Italia alcune regioni hanno deliberato formalmente dei protocolli di monitoraggio da adottare specificatamente nell'ambito delle proposte progettuali d'impianti eolici (Piemonte, Liguria, Umbria, Puglia e Toscana). A oggi, a livello nazionale, contrariamente ad altre realtà europee, non sono state adottate formalmente delle linee guida o dei protocolli di riferimento. Tuttavia, per colmare tale carenza, ad ottobre del 2012, in occasione del "II° Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni" tenutosi a Treviso, è stato presentato da Anev, Legambiente, Osservatorio Nazionale Eolico e Fauna ed in collaborazione con ISPRA, "IL PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO AVIFAUNA E CHIROTTEROFAUNA DELL'OSSERVATORIONAZIONALE SU EOLICO E FAUNA".

All'interno di tale documento sono richiamate le metodologie da adottare in funzione delle caratteristiche degli impianti eolici e delle componenti oggetto di monitoraggio; nell'ambito del progetto in esame è stato

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

adottato il protocollo di cui sopra per le attività di monitoraggio ante- operam.

Si evidenzia che ultimamente il Ministero dell'Ambiente, in occasione di alcune indicazioni prescrittive nell'ambito di procedure di V.I.A. Nazionale a cui sono sottoposti certi tipi di impianti eolici (> 30 MW), richiede l'applicazione del protocollo di cui sopra.

Nello "Studio faunistico" non è valutato il possibile impatto sugli uccelli in migrazione o in spostamento tra i siti di nidificazione e quelli di alimentazione.

In merito alle osservazioni di cui sopra si rimanda al relativo documento depositato.

All'interno della relazione faunistica dello S.I.A. viene evidenziato che un maggiore approfondimento del profilo avifaunistico e della chiroterofauna deriva dalle attività di monitoraggio *ante operam*.

Peraltro la stessa analisi bibliografica è carente e sembra essersi basata esclusivamente sui dati pubblicati on-line dalla Regione Sardegna, che sono limitati alla presenza di specie, mentre mancano informazioni sulla consistenza delle popolazioni e sulle specie di uccelli migratori.

L'entità della bibliografia deriva dalle pubblicazioni appropriate che consentono di descrivere il profilo faunistico di una data area. Si tenga presente che non è possibile indicare tutte le numerosissime pubblicazioni scientifiche in merito. Ad esempio, per gli impatti generati dagli impianti eolici, nella bibliografia della relazione faunistica sono riportati i titoli più esemplificativi all'interno dei quali sono citate altre opere. Per quanto riguarda la descrizione del profilo faunistico dell'area d'intervento le pubblicazioni ad oggi disponibili sulla distribuzione e idoneità degli ambienti riguardanti la fauna sarda sono quelle citate. Per maggiore chiarezza si riporta di seguito sia la bibliografia citata nell'analisi faunistica dello S.I.A, sia quella citata nel report delle attività di monitoraggio:

- ANEV, Osservatorio Nazionale Eolico e Fauna, ISPRA, 2012. Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna.
- Boitani L., Falcucci A., Maiorano L. & Montemaggiori A., 2002. Rete Ecologica Nazionale – Il ruolo delle Aree Protette nella conservazione dei Vertebrati. Ministero dell'Ambiente, Università di Roma "La Sapienza".
- Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., Gallo-Orsi U., Bulgarini F., Fraticelli F., Gariboldi A., Bricchetti P., Petretti
- F., & Massa B., 1998. Nuova Lista Rossa Degli Uccelli Nidificanti In Italia. LIPU – WWF
- European Commission, 2010. Wind energy developments and Natura 2000.
- Grussu M., 2001. Checklist of the birds of Sardinia updated to december 2001.. Aves Ichnusaevolume 4 (I-II)
- Ministero dell'Ambiente del Governo Spagnolo, 2009. Directrices para la evaluacion del impacto de los parquet eolicos en aves y murcielagos. SEO/BirdLife. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Conservazione Natura, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ISPRA); Spegnesi M., Serra L., 2003, "Uccelli d'Italia".
- Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente, 2005. Carta delle vocazioni faunistiche della Sardegna.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

- Sindaco R., Doria G., Mazzetti E. & Bernini F., 2010. *Atlante degli Anfibi e dei Rettili d'Italia*. Società Herpetologica Italica, Ed. Polistampa.
- Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Biologia ed Ecologia Animale, 2007. *Progetto di censimento della Fauna Vertebrata eteroterma, per la redazione di un ATLANTE delle specie di Anfibi e Rettili presenti in Sardegna*.
- *Bibliografia monitoraggio avifaunistico*
- Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante, J. Valls y J. Domínguez. 2011. *Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos (versión 3.0)*. SEO/BirdLife, Madrid.
- BirdLife International (2004) *Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status*. BirdLife Conservation Series No. 12
- Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A. & Mustoe S.H., 2007. *Bird Census Techniques*. Published Ecoscope, BTO, RSPB & Bird Life.
- Brichetti P. & Gariboldi A., 1997. *Manuale pratico di Ornitologia*. Edagricole.
- EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. European Commission, October 2010
- Peronace V., Cecere G. Jacopo M., Gustin M., Rondinini C., 2011. *Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia*
- Gariboldi A., Andreotti A., & Bogliani G., 2004. *La conservazione degli uccelli in Italia. Strategie e azioni*. Alberto Perdisa Editore.
- Gustin M., Brambilla M. & Celada C (a cura di) 2010. *Valutazione dello Stato di Conservazione dell'avifauna italiana. Volume I e Volume II*. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, LIPU.
- Grussu M., 2017. *Gli uccelli nidificanti in Sardegna. Status, distribuzione e popolazione aggiornati al 2016*. Aves Ichnusae (GOS) volume 11 pp. 3-55.
- IUCN 2010. *IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.1*
- Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, LIPU, BirdLife, 2009. *Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana*.
- *Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna*. ANEV, Osservatorio nazionale eolico e fauna, Legambiente, ISPRA, 2012.
- *Portale GeoSardegna*. www.sardegnaportale.it
- Rete Rurale Nazionale & LIPU (2013). *Sardegna – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e Andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2012*.

Da tale elenco si può desumere che è del tutto non condivisibile l'affermazione secondo cui l'analisi bibliografica sembra essersi basata esclusivamente sui dati pubblicati on-line dalla Regione Sardegna; dati, peraltro, idonei al loro impiego per le finalità in esame.

2. L'impatto negativo sui chiroterri non è adeguatamente valutato.

Si richiamano le considerazioni di cui al punto precedente.

Si conferma che anche nel caso della chiroterrofauna è stato predisposto un monitoraggio *ante operam* finalizzato a verificare gli aspetti di maggiore criticità quali:

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

- aree con concentrazione di zone di foraggiamento, riproduzione e rifugio dei chirotteri;
- siti di rifugio di importanza nazionale e regionale;
- stretti corridoi di migrazione.

Nelle osservazioni si citano le linee guida di Roscioni e Spada, 2014 riguardo l'ubicazione degli impianti eolici a distanze superiori a 5 km dagli ambiti a maggiore criticità; tuttavia, sono già indicati buffer di 5 km a tutela della chiroterofauna dalla Delibera n. 59/90 del 27.11.2020 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili". In aggiunta, le attività di monitoraggio *ante operam* consentono di verificare l'eventuale ulteriore presenza di siti (cavità, grotte, miniere) riproduttivi, rifugio e/o svernamento, e la composizione reale qualitativa delle specie rispetto a quelle ipotizzate nella fase di studio di impatto ambientale.

3. Lo "Studio faunistico" propone un'analisi semplicistica delle incidenze negative sulla fauna degli ambienti aperti.

Le osservazioni in merito a questo punto non sono condivisibili in quanto sia nella relazione faunistica che nei risultati conseguiti a compimento delle attività di monitoraggio *ante operam*, è stata evidenziata la presenza di specie avifaunistiche distribuite negli ambienti aperti; le misure mitigative sono proposte in entrambe le relazioni e nell'ultima partono dai presupposti di priorità conservazionistica indicati dal citato Farmland Birds Index (Rete Rurale Nazionale & Lipu 2018).

Preme ribadire, che per tutte le specie locali si sarebbe dovuto realizzare uno studio di campo volto a verificare la presenza di coppie nidificanti nell'intorno e in prossimità degli aerogeneratori, valutando gli impatti causati dalla sottrazione di aree di nidificazione e alimentazione. Per piccole popolazioni di specie rare, inoltre, anche la perdita di pochi individui o di singoli siti riproduttivi per collisione contro le pale può comportare la scomparsa della popolazione locale.

Alla relazione finale riguardante il monitoraggio *ante operam* sono allegati le mappe distribuite delle specie censite rispetto all'ubicazione proposta degli aerogeneratori.

4. Nello "Studio faunistico" non è valutato il possibile impatto sugli uccelli in migrazione o in spostamento tra i siti di nidificazione e quelli di alimentazione. Tutta la valutazione dell'impatto sulla fauna viene effettuata su base qualitativa senza fornire alcuna indicazione quantitativa del potenziale impatto sulle popolazioni animali, ogni valutazione è pertanto basata sull'opinione dell'Autore dello studio, che non fornisce neppure dettagli metodologici, rendendo i risultati non confrontabili con altri studi e, di fatto, impossibile analizzare il percorso logico che conduce alle conclusioni.

Come già in precedenza accennato, in sede di elaborazione di uno S.I.A. è più probabile produrre delle analisi descrittive su dati qualitativi piuttosto che quantitativi; questi ultimi sono apprezzabili maggiormente nella relazione riguardante le attività di monitoraggio *ante operam*.

La valutazione è basata sui dati oggettivi e sull'opinione dell'autore; il procedimento di V.I.A. prevede che sarà poi l'organo competente a esprimersi in merito alla compatibilità del progetto nel suo insieme.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Le metodologie di indagine e di analisi adottate sono riportate nei paragrafi della relazione faunistica dello S.I.A. così come nei report dei monitoraggi ante-operam.

Non è stato realizzato alcuno Studio d'incidenza nonostante fosse necessario.

L'avvio della procedura di VINCA è una decisione che spetta all'organo competente e non al soggetto proponente. Nel caso in esame la distribuzione della Rete Natura 2000 rispetto al sito proposto per l'ubicazione dell'impianto eolico e i risultati conseguiti al termine del monitoraggio faunistico *ante operam*, possono fornire tutti gli elementi utili per valutare se sia necessario o no avviare il procedimento di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 14

N) IMPATTI SUL SISTEMA IDROGEOLOGICO

L'area, distando meno di 1 km dal bacino idrografico del Mulargia, presenta un ulteriore fattore di rischio costituito dalla possibile interferenza delle torri eoliche con lo spazio aereo di avvicinamento che deve essere lasciato libero per consentire ai mezzi antincendio aerei di attingere dal bacino idrico al fine di garantire la sicurezza di un'ampia area della Sardegna sudoccidentale. Va comunque sempre ricordato che lo stesso lago costituisce un importante ecosistema per la conservazione e la protezione delle specie lacustri e per l'avifauna.

Il rischio idrogeologico è stato ampiamente analizzato e l'impianto non avrà ripercussioni significative sulla struttura idrogeologica dell'area. In merito allo spazio aereo per i mezzi di soccorso antincendio si ritiene che il progetto non sia di intralcio e che la dovuta segnaletica sarà ben visibile agli operatori dello spazio aereo. In merito al lago si è già risposto sopra.

OSSERVAZIONE N. 15 (erroneamente avevate riportato n. 14 nuovamente)

O) SARDINIA RADIO TELESCOPE SRT

Poiché la Radio astronomia (RA) è considerata un servizio di comunicazioni, riconosciuto avente diritto di protezione sulle bande di frequenza assegnate sia su base italiana che internazionale, anch'ella stazione radio astronomica di Sardinia radio telescope, in quanto registrata sia dal Ministero comunicazioni italiano che dalla International Telecommunication Union, gode di tali prerogative. Pertanto qualsiasi apparecchiatura, anche eventualmente omologata per un utilizzo generico, quando viene utilizzata od installata presso un radiotelescopio, deve sottostare alle ulteriori restrizioni imposte da questo tipo servizio di comunicazioni.

Le eventuali interferenze con il Sardinia Radio Telescope SRT sono state oggetto di attenta valutazione mediante un'azione coordinata tra interlocuzioni dirette, eseguite a più riprese con i tecnici di riferimento della struttura e l'elaborazione di uno studio specifico (RELAZIONE DI COMPATIBILITA' CON SRT), elaborato da specialisti incaricati dalla Società. Sulla base di tale studio, le interferenze sul radiotelescopio generate dalle nuove turbine vengono dichiarate nulle.

Resta il fatto che i responsabili del radio telescopio, qualora di avviso contrario, potranno intervenire e puntualizzare la loro posizione in sede di conferenza istruttoria.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI
OSSERVAZIONE N. 16 (erroneamente indicate come 15)

P) LA SENTENZA N. 573/2020 DEL TAR SARDEGNA

La Giunta regionale, con deliberazione n. 37/33 del 19.09.2019 (provvedimento finale di rigetto), aveva espresso un complessivo ed articolato giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in loc. Sa Pria e Sos Baddios in Comune di Florinas" proposto dalla Società E21 Energie Speciali Srl

Si OSSERVA che

La Sentenza n.573/2020 del 23.10.2020 emessa dal TAR Sardegna costituisce un precedente giurisprudenziale che conferma in linea di principio e di fatto le motivazioni poste a fondamento del presente Atto di Osservazioni.

Si ritiene la suddetta osservazione priva di fondamento in quanto viene richiamato un provvedimento formale di rigetto pronunciato su un altro parco eolico previsto in un'area geograficamente lontana dal sito dell'istanza di VIA di cui in oggetto (VIA Nazionale) Parco eolico "Pranu Nieddu"). Ogni esame progettuale deve essere contestualizzato nel preciso ambito di inserimento e della normativa vigente, aspetto quest'ultimo che tra l'altro vede una rilevante modifica derivante dai dettati della D.G.R. 59/90 del 27/11/2020.

OSSERVAZIONE N. 17 (erroneamente indicata come n. 16)

Q) LE AZIENDE AGROPASTORALI

Le aziende agricole che operano nelle aree coinvolte dal progetto concorrono infatti a produzioni D.O.P. e I.G.P., contribuendo in modo significativo ad incrementare il paniere delle produzioni tutelate italiane. Grazie ai giovani subentrati agli anziani nelle conduzioni aziendali si producono infatti in loco buona parte delle D.O.P. Sarde (pecorino sardo, fiore sardo e pecorino romano) e I.G.P. (l'agnello di Sardegna). Anche nel settore della mellicoltura sono giunti molteplici riconoscimenti ed una importante fetta di reddito viene sostenuta dall'estrazione del sughero pregiato (tutelata oltre che da normative europee, dall'art. 9 della L.R. N. 4 del 9/02/1994) e dalla raccolta dei frutti e delle essenze del sottobosco. Per tutte queste attività ad esigua resilienza, perché legate ai fragili equilibri degli ecosistemi, sarebbe esiziale l'introduzione di aliene tecnologie invasive.

A solo titolo esemplificativo si fa notare che il "campo est" dell'impianto, l'aerogeneratore WTG010 e le relative piazzole, verrebbero ad occupare un'area all'interno di un'azienda agricola silvo-boschiva che è membro del Comitato Biodiversità della Trexenta e legata a circuiti internazionali di ricerca di permacultura.

In merito alle aziende agropastorali, come già riportato sopra, si precisa che esse non subiranno pregiudizi dall'impianto eolico "Pranu Nieddu". In merito all'azienda agricola della Sig.ra De Muro Dolores, interessata dalla turbina n. 10 del progetto, come sopra riportato, non è stato possibile instaurare un dialogo con la stessa. La Sig.ra ha depositato una propria osservazione al progetto, rispetto alla quale depositeremo le nostre controdeduzioni. Come già anticipato, lo spirito della Società è quello di avviare dialoghi e coinvolgere le comunità locali e i diversi portatori di interesse; pertanto, ci mostriamo disponibili a dialogare e a concludere accordi bonari con i proprietari di aziende agricole limitrofe, coinvolti nel progetto, affinché la realizzazione del progetto medesimo possa contribuire ad avere un impatto positivo sullo svolgimento delle loro attività.

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

OSSERVAZIONE N. 18 (erroneamente chiamata n.17)

R) LA RECENTE NORMATIVA SULLE FER

Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l'adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda Disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni.

Tale affermazione non è veritiera in quanto è evidente la forte spinta alle rinnovabili che il legislatore, sia nazionale che europeo, ha voluto imprimere alla recente disciplina normativa adottata. A ciò si aggiunga, che l'attuale ritmo di installazione di impianti FER non può ritenersi compatibile con il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è prefissata di raggiungere sia in sede di PNIEC che di PNRR nonché l'Europa nel New Green Deal europeo.

CONCLUSIONI

In riferimento alle osservazioni e controdeduzioni presentate, si ritiene che la richiesta di improcedibilità e di formulazione di un GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE non debba essere accolta.

Per ogni eventuale comunicazione che si dovesse rendere necessaria, in calce sono riportati i nostririferimenti.

Siurgus Srl
L'Amministratore Unico Pedro
Pereira

SIURGUS S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A CONTROLLO E COORDINAMENTO DI

Allegati:

A. Atto di Osservazioni presentato dall'associazione Italia Nostra Sardegna

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PER LA
TUTELA
DEL PATRIMONIO
STORICO ARTISTICO E
NATURALE DELLA
NAZIONE



Al Ministero della Transizione Ecologica
Direz. Gener. Crescita Sostenibile e Qualità dello Sviluppo
cress@pec.minambiente.it, cress-5@minambiente.it

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Cagliari,
Oristano e Sud Sardegna
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale e
Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS
Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Ai Sindaci dei Comuni di Siurgus Donigala e Selegas
protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it,
protocollo@pec.comune.selegas.ca.it

Alla c.a. del responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Bilanzone

OGGETTO: Osservazioni al progetto per l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di energia da fonte eolica, denominato "Pranu Nieddu" e costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Siurgus Donigala (SU), e dalle relative opere di connessioni per il collegamento alla RTN attraverso la stazione elettrica da realizzare nel Comune di Selegas (SU). **Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 6003**

Proponente: Siurgus S.r.l
Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

La società Siurgus srl ha dato avvio in data 24/03/2021 ad un procedimento di VIA presso il Ministero della transizione ecologica (MiTE), relativo al Parco eolico di cui in oggetto da realizzarsi in agro dei comuni di Siurgus Donigala e Selegas. Attualmente il procedimento è in fase di istruttoria tecnica CTVA, e il 05/05/2021 è stata avviata la consultazione pubblica.

Dall'esame degli elaborati tecnici è possibile desumere le seguenti caratteristiche tecniche dell'impianto:

TURBINE EOLICHE: N. 14

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



POTENZA TURBINA: 6,6 MW

ROTORE TURBINA: DIAMETRO Mt 170 – SUPERFICIE Spazzata Mq. 22.698 ALTEZZA MOZZO: Mt 135

ALTEZZA MAX: Mt 220

FUNZIONALITA' PALE: CON VELOCITA' VENTO DA 3 A 25 Mt/s POTENZA PARCO: 92,4 MW

PRODUCIBILITÀ EQUIVALENTE PARCO: 258,72 GWH/ANNO (*pari 2.800 ore equivalenti e in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di una città di 55.000 abitanti*)

ESTENSIONE AREA: 773 ha SOTTOSTAZIONI

ELETTRICHE: N. 1

I sottoscritti Graziano Bullegas e Mauro Gargiulo, rispettivamente presidente e delegato per le tematiche energetiche del **Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia Nostra onlus** – Associazione nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, e soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 111, presentano il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSA

Gli aerogeneratori dell'impianto eolico, denominato **"Pranu Nieddu"**, saranno ubicati nel territorio del comune di Siurgus Donigala (SU) su una superficie complessiva di ha 773; l'energia elettrica sarà convogliata mediante un cavidotto interrato, che andrà ad interessare, oltre al comune di Siurgus Donigala, anche il comune di Selegas dove sarà allacciata alla Rete Elettrica Nazionale di Alta Tensione attraverso la stazione elettrica presente in quest'ultimo comune.

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

Le opere da realizzare per il funzionamento del Parco eolico “Pranu Nieddu” sono le seguenti:

- Realizzazione di fondazioni ed ancoraggi per gli aerogeneratori
- Realizzazione delle piazzole temporanee e definitive per l’accesso e la manutenzione dei singoli aerogeneratori
- Adeguamenti di accessi esistenti ed apertura di nuovi, necessari al transito dei mezzi pesanti per il trasporto degli elementi
- Costruzione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione in agro del Comune di Selegas, con opportune fondazioni
- Realizzazione di cavidotti per l’adduzione dell’energia elettrica dagli aerogeneratori alla sottostazione

2

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



L’istruttoria risulta avviata presso il Servizio Valutazione Impatti della Ministero della Transizione Ecologica in data 24.03.2021 e la pratica è attualmente in fase di Istruttoria Tecnica CTVIA. Conseguentemente i sottoscritti, presa visione della documentazione depositata per la partecipazione del pubblico al procedimento, inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE N. 1

A) SOTTO IL PROFILO GENERALE DELLA PRODUZIONE DA FER

Si ritiene indispensabile affrontare in premessa il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle recenti Direttive europee. In particolare si intende analizzare l’inserimento di tale impianto in un contesto territoriale come quello sardo con caratteristiche peculiari, sia con riferimento agli aspetti ambientali che alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di trasmissione dell’energia elettrica ed alla specifica natura delle FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l’impianto va ad inserirsi è consentita dall’analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell’anno 2019:

- **Potenza efficiente lorda installata: MW 4.780**
- **Energia lorda prodotta: GWh 13.630,6**
- **Energia lorda consumata: GWh 9.171,5 (con un esubero del 38,1%)**

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

- **Impianti eolici:** n 593
- **Potenza lorda impianti eolici:** MW 1.054,9
- **Produzione lorda impianti eolici:** GWh 2.023,7

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico attualmente oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai **dati TERNA (2019)**, sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi pari **al 38,1%**.

A titolo esemplificativo si ricorda infatti che nel solo eolico di grandi dimensioni, prescindendo dagli impianti già realizzati, sono stati presentati a VIA i sottoelencati progetti:

- Parco eolico offshore (Costa Sud-Occidentale della Sardegna): potenza 504 MW (offshore) n. 42 aerogeneratori da 12 MW/cad
- Parco eolico Portotorres: potenza 92 MW – n. 14 aerogeneratori da 6,6 MW/cad
- Parco eolico “Bitti Terenass”: potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- Parco eolico “Bitti-Mamone”: potenza 50,4 MW n. – n. 15 aerogeneratori da 4,2 MW/cad

3

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



- Parco eolico “Bitti – area PIP”: potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- Parco eolico “Nule Benetutti”: potenza 62,7 MW n. 11 aerogeneratori da 5,7 MW/cad
- Parco eolico Porto Torres : potenza 34 MW n.6 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- Parco eolico Abbila (Ulassai – Perdas de Fogu - NU): potenza 44,8 MW - n. 8 aerog. da 5,6 MW/cad
- Parco eolico Ballao, Armungia (SU): potenza 92,4 MW – n 14 aerogeneratori da 6,6 MW/cad
- Parco eolico Nule (VIA regionale): potenza di 21 MW - n. 7 aerogeneratori da 3 MW/cad
- Parco eolico “Serra Longa (VIA regionale): potenza di 30 MW – n. 10 aerogeneratori da 3 MW/cad

A questi devono aggiungersi circa 90 impianti fotovoltaici (in fase di istruttoria regionale) per una potenza superiore ai 2.200 MWp.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l’uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso un manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l’eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.


Le fluttuazioni delle FER obbligano ai fini della stabilità del sistema elettrico ad un incremento produttivo le Centrali termoelettriche esistenti ed in particolare l’incostante intensità eolica induce nella rete oscillazioni di frequenza fuori i parametri di legge e quindi non sostenibili per la rete stessa. A tale instabilità in assenza di storages si può sopperire solo con il ricorso a quelle CTE che si intenderebbe sostituire. Un corto circuito che si manifesta nel frequente ripetersi dell’*over generation*, fino a determinare fenomeni di inversione

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

di potenza. L'incremento non programmato e non strutturato degli impianti da FER dilaterà i tempi per l'uscita dal fossile, incrementando il consumo dello stesso! La Sardegna appare dunque destinata ad una crescita esponenziale del surplus energetico (nel 2019 già come detto > del 38%) per l'ampia disponibilità di FER e

l'incontrollato moltiplicarsi degli impianti.

L'attuale rete di trasmissione strutturata su tre ex poli industriali (Porto Torres, Sulcis, Cagliari) lungo una direttrice N-S, risulta incompatibile con una generazione da FER, che avrebbe necessità di una rete interconnessa e magliata, con nodi di conferimento prossimi ai consumi. In assenza di una logica di programmazione e pianificazione il moltiplicarsi dei megaimpianti da rinnovabili, se soddisfa gli interessi della speculazione, non potrà che rendere ancor più precarie le condizioni di funzionamento della rete di trasmissione.



Elettrodotti ad alta tensione della Sardegna

Per tale motivo appaiono destinati ad essere vanificati gli obiettivi del PNIEC sul contenimento delle emissioni di CO₂. Non a caso le recenti Direttive europee sollecitano l'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio, sollecitano l'autoconsumo e disegnano modelli di energy community. In particolare il documento sul **Green New Deal della Commissione**

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

europea (dicembre 2019) e la **Direttiva (UE) 2018/2001** sulla “Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” fanno specifico riferimento a **produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e dettano specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche (CER) e sull’autoconsumo collettivo (AC), scenari alternativi a quelli delle concentrazioni produttive in poli industriali**. Esplicito ed insistito è a tal fine il sistematico richiamo all’obbligo di dotarsi di adeguati sistemi di storages (accumuli, produzione di vettori energetici alternativi, pompaggio idroelettrico ecc.) per il superamento delle criticità imposte dalle FER.

SI OSSERVA CHE

- Il progetto in esame ignora le descritte criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingenti resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola dunque le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO₂ e di devastare ambiente e paesaggio.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

OSSERVAZIONE N. 2

B) SOTTO IL PROFILO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Si premette che il progetto e in particolare la “Relazione generale” e il SIA risultano insufficienti ai fini di una corretta individuazione e valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del Parco eolico. Si danno di seguito alcuni cenni in relazione a tali lacune progettuali.

Nel computo metrico non sono dettagliatamente quantificati gli interventi ai fini della determinazione degli impatti sulle matrici ambientali. Aree di estensione rilevante (nella Relazione tecnica si fa generico riferimento a n.4 aree di stoccaggio temporaneo per una superficie di mq 66.000, a n.14 piazzole di superficie pari a mq 71.232, oltre che all’ampliamento e creazione ex novo della nuova viabilità) saranno impegnate sia da attività di cantiere nella fase di realizzazione del Parco eolico, sia per la manutenzione nella fase di esercizio e saranno interessate da un intenso passaggio di mezzi d’opera e trasporto con carichi sul piano di campagna di rilevante entità. Ne consegue che una notevole estensione di suolo agricolo, ben più ampia della superficie quantificata per l’occupazione definitiva, verrà coinvolta in opere di spianamento con radicale compromissione di strati superficiali di suolo. In parte di tali aree sarà realizzato un fondo con materiale scapolo, un riporto con materiale di pezzatura inferiore o ghiaietto e una pavimentazione in conglomerato bituminoso al fine di consentire l’agibilità ai mezzi pesanti. Di conseguenza lo strato organico e vegetale, il cui spessore nello specifico contesto geologico è abbastanza limitato, risulterà sconvolto o rimosso con conseguente sterilizzazione dello strato fertile fino alla roccia madre.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Vi è da sottolineare che sia la temporaneità, che la permanenza di tali piazzole nel contesto in esame ha una rilevante valenza di carattere socioeconomico. Il Parco eolico, non solo per la messa in opera delle torri ma anche per la realizzazione di tutte le infrastrutture ad esse connesse, va ad occupare spazi agricoli attualmente adibiti a pascolo, seminativi e aree boschive. La sottrazione di una superficie così rilevante in rapporto

6

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



all'estensione dell'intera area pascolativa comprometterebbe in modo definitivo le attività di allevamento tradizionalmente svolte.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Occorre inoltre evidenziare la eventualità, sottaciuta nella Relazione generale, che in fase esecutiva a seguito di approfondimenti geologici possa emergere la necessità di dover prevedere plinti di fondazione su pali in luogo di quelli diretti.

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius




Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la presumibile palificazione per plinto:

7

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



- numero massimo di pali per plinto: n 14
- diametro massimo di palo: 1,5 mt
- lunghezza massima del palo: mt 30

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Agli interventi che riguardano l'installazione degli aerogeneratori si devono aggiungere tutte le opere relative alle infrastrutture di servizio, anch'esse non individuate con precisione da un punto di vista topografico. Tale aspetto risulta essere fondamentale ai fini dell'analisi degli impatti paesistici conseguenti al percorso dei cavidotti e delle strade di accesso in rapporto all'elevato numero di preesistenze archeologiche disseminate sul territorio. Attualmente alle aree in cui dovrebbero sorgere i due settori si accede con strade di larghezza non adeguate ai mezzi di trasporto delle torri e con percorsi di penetrazione agraria in terra battuta di larghezza inferiore a 3 metri, correnti tra file di muretti a secco. Come si evince dalla Relazione tecnica, al fine di consentire a mezzi di trasporto di notevoli dimensioni l'accesso ai settori di destinazione si dovrà procedere al raddoppiamento delle sedi delle carreggiate esistenti fino a portarle ad una larghezza di circa 6 mt, oltre che a realizzare i canali di scolo e raccolta delle acque meteoriche. Nella parte in cui non è già presente una viabilità strutturata, le sedi stradali dovranno essere realizzate ex novo, operando sia con opere di sbancamento, sia in rilevato per garantire pendenze inferiori al 10%; si dovranno eseguire massicciate, sottofondi e pavimentare con conglomerato bituminoso, al fine di consentire il transito di autoarticolati pesanti di notevole lunghezza e con carichi assiali rilevanti. Per l'allargamento o la realizzazione delle nuove sedi stradali dovranno essere espropriate le fasce di terreno confinanti il percorso stradale ed abbattuti e ricostruiti ex novo i muretti di recinzioni in pietra lungo l'intero percorso. **In proposito si evidenzia che tali muretti, il cui impianto risale alla metà dell'800, sono tutti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 48 del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna e sono considerati beni identitari.**

Vi è da precisare che nonostante il computo metrico definisca le opere “a misura”, nei fatti le quantità sono riportate nel totale e non è possibile eseguire una verifica sull’attendibilità delle misure indicate. Sono assenti intere categorie di lavoro come appunto gli interventi per lo spostamento dei muretti, non sono quantificate le aree da espropriare, né le caratteristiche tecniche che le strade dovranno assumere per consentire un traffico di tale rilevanza per ampiezza di carreggiata e portata di carico.

Si riportano in una tabella i dati desunti dal Computo metrico allegato al progetto per le principali categorie di lavori:

	Area mq	Scavi mc	Rilevato mc	Scoticamento mq	Ferro tn	Calcestruzzo mc
Piazzole	137.232	7.640				
Plinti		11.866			1.50 5	14.47 4
Infrastrut.		358.512		165.90 3		
Strade/piazz.			231.571			

Dai dati in tabella appare del tutto evidente che gli impatti sulla componente ambientale suolo per effetto degli sbancamenti, degli scavi, degli scoticamenti, degli spianamenti non sono irrilevanti come indicato nel Rapporto ambientale, bensì risultano di elevata entità. L’impermeabilizzazione parziale e/o totale conseguente alle opere eseguite sottrarrà in modo irreversibile superfici dell’ordine di centinaia di ettari al pascolo e alle coltivazioni. Vi è ancora da evidenziare che risulterà tecnicamente impossibile, al cessare delle attività di esercizio del Parco eolico, procedere alla rimozione dell’ingente massa di conglomerato bituminoso e calcestruzzo cementizio messo in opera. Qualora si fosse voluto tentare una simile operazione di ripristino sarebbero emerse dubbie modalità di esecuzione e la impossibilità di individuazione della discarica di conferimento. Di fronte a tali difficoltà tecniche e agli oneri che ne sarebbero conseguiti la Società preferisce lasciare in situ l’enorme massa di conglomerato dopo la rimozione degli aerogeneratori e tutte le opere di viabilità, deturpando in modo irreversibile ambiente e paesaggio per una superficie di centinaia di ettari. Un’estensione importante se confrontata con l’esiguità degli spazi fruibili per le attività agricole in un territorio montano, caratterizzato da una matrice di fondo rocciosa e con una morfologia non planare. Si aggiunga che la permanenza di strade così ampie e con tali caratteristiche tecniche non trova alcuna motivazione tecnica, né giustificazione economica in relazione al traffico veicolare ordinario, mentre da tale inutile realizzazione conseguiranno oneri di manutenzione nel tempo tutti a carico del Comune.



Fiume riu s'Appiu – ponte sulla strada consortile individuata dai proponenti come via di collegamento fra gli aerogeneratori “da campo est a campo centrale” - indicato nella relazione paesaggistica generale del progetto come “viabilità da adeguare”.

L’impatto ambientale e paesaggistico che conseguirebbe alla realizzazione del Parco eolico appare in conclusione non giustificato oltre che non sostenibile.

La quasi totalità del progetto riguarda un’area nota come Su Monti, caratterizzata dalla presenza di una vasta foresta primaria di querce secolari.

Tale aspetto viene del tutto ignorato nelle relazioni allegate al progetto. Nonostante l’intervento interessi gli ambiti boschivi non

viene eseguita una quantificazione degli alberi e della vegetazione che dovrà essere rimossa in conseguenza dell’intervento, né quella lungo le strade di collegamento. In alcuni passaggi progettuali si fa un generico riferimento ad una “ripiantumazione” dopo lo sradicamento, operazione che per la tipologia delle piante (querce

secolari) e la loro età appare
Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius



Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



quanto meno inattuabile. La rimozione di un così vasto patrimonio boschivo avrebbe peraltro riflessi negativi sugli ecosistemi ad esso collegati e sulle componenti ambientali (flora e fauna), oltre che risultare potenzialmente dannosa per il rischio idrogeologico.

SI OSSERVA CHE

- si tratta di un contesto ambientale con un ricco mosaico ambientale ma con profondità di suolo contenuta. L'area interessata dall'intervento, con una presenza antropica sparsa ma storicizzata e legata alle tradizionali attività agropastorali, accoglie in simbiosi sistemica pascoli estensivi per l'allevamento del bestiame e ampie zone boschive oggetto di silvicoltura. L'intervento proposto altererebbe radicalmente le matrici ambientali del contesto, compromettendo i servizi ecosistemici.
- La nuova viabilità oltre che essere fuori scala determinerebbe impatti rilevanti sulla flora e sui caratteri identitari del territorio.
- Il progetto appare insufficiente nelle analisi e nelle quantificazioni, carente nella descrizione delle opere e degli interventi, omissivo nella valutazione degli impatti ambientali e della eventuale sostenibilità degli stessi.



Immagine tratta dagli elaborati progettuali

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



OSSERVAZIONE N. 3

C) SOTTO IL PROFILO DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO

È utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art. 1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale che sotto il profilo attuativo tali principi.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area del Parco eolico. Una disanima decisamente insufficiente per delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di "valore storico" dell'isola, non solo per gli aspetti naturalistici, ma soprattutto per i suoi contenuti culturali ed identitari. Se è pur vero che nell'areale strettamente connesso ai settori dove sono allocati gli aerogeneratori, vi è una prevalenza di pascoli e boschi, andava evidenziato che le attività umane che vi si svolgono sono il frutto dell'azione antropica che con sapienza millenaria è riuscita a ricavare nicchie produttive in un contesto aspro e selvaggio, caratterizzato da rocce ed aree boscate che disegnano un territorio dai caratteri di arcaica naturalità. La suggestione che tali componenti suscitano in qualunque osservatore per il connubio armonico tra componente abiotica e vegetazione inducono ad assegnare un biotopo di così alto valore naturalistico alla classe dei **CALLITOPI**, con attribuzione di una classe tassonomica di "**qualità elevata**" per quanto concerne il valore paesaggistico.

I toponimi Su Monti, Su Muru Mannu, Perda Collina, Bau Orroli, Abrariu, Genna de Cresia inducono anche solo a livello fonetico la suggestione di luoghi dal silenzio millenario, custodi degli ultimi brandelli di foresta



primaria, sopravvissuta alla furia devastante dell'industrializzazione savoiarda, che un tempo rivestiva l'intera isola. Le torri eoliche dei cosiddetti "campi est e centrale" dovrebbero svettare su alberi secolari e monumentali, raccordate da nastri sterrati o bitumati, autentiche ferite in un contesto arcaico ultimo rifugio del sacro.



Immagini di Genna de Cresia – area prevista per il “campo est”, particolare nella zona individuata come area ospitante l'aerogeneratore WTG010 e materiale di deposito fg. 6 mapp. 17.

“Su Monti”, per chi è cresciuto in Sardegna o è figlio di genitori sardi, rappresenta ancora oggi non un luogo fisico ma un indefinito ancestrale. Nella memoria collettiva è quella parte che si erge dal piano quale custode della Comunità, una sorta di eden collettivo dove in passato, secondo consuetudini ataviche si esercitavano i diritti comunitari quali il legnatico, la caccia, la raccolta dei frutti spontanei del bosco.

Un Bene Identitario, dunque, i cui vincoli non appaiono dettati dallo *ius positum*, ma affondano ben più profonde radici nello *ius consuetudinis*, perché le norme che lo regolano assicurano la sopravvivenza nel


tempo della fauna e della flora come quella della collettività. Ed è per questo che nei momenti di pascolo magro o di siccità i pastori vi conducono ancora oggi le greggi liberamente.

Quel che si intende contestare è dunque il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del contesto, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla scala di natura che permea l'intero territorio sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche.

Peraltro la questione della visibilità e intervisibilità dei generatori viene risolta ricorrendo a supporti tecnici di oggettivazione utilizzati con metodi fuorvianti. I pianori e i crinali vengono presentati come terre inospitali, lo skyline di un verde scenario montano viene annegato in un'indifferenziata tonalità di grigi e mortificato da una sequenza fotografica che sceglie angolazioni e punti di vista tendenziosamente soggettivi.

In altri termini la Società adotta angolazioni visuali tese unicamente a dimostrare impatti visivi nulli o minimi. Ne consegue l'inadeguatezza dei rendering fotografici con l'inserimento delle torri eoliche, che pretenderebbero in esigui e artefatti di racchiudere paesaggi a perdita d'occhio e trasmettere le percezioni sensoriali di un osservatore immerso in essi. Nel dettaglio all'interno dei rendering e degli inquadramenti fotografici nessun effetto cumulativo viene preso in esame in relazione ai numerosi campi eolici presenti o previsti sul territorio come ad esempio l'adiacente parco eolico denominato "Serra Longa" in procedura di VIA regionale. Le metodologie utilizzate possono dunque al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo e fuorviante punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere le emozioni di un osservatore che esperisce il territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

A tal fine è bene sottolineare **che l'area di pertinenza del progetto oltre ad interessare un'estensione di 412,4 kmq si colloca in linea d'aria a soli 3 km dal centro urbano di Siurgus Donigala, 1 km dal Comune di Senorbì, 2,5 km dal Comune di S. Basilio, 2 km dal comune di Goni.**



Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



Vista da Siurgus – Immagine estratta da Sintesi non tecnica

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale. Si è detto del valore della prima. Per quanto concerne la seconda è appena il caso di ricordare che alla distanza di pochi chilometri è presente il parco archeologico di Pranu Mutteddu un insediamento prenuragico di rilevante importanza oltre a numerosi nuraghi. Gli stessi

proponenti hanno avuto modo di verificare la presenza, in prossimità dell'area individuata per l'insediamento dell'impianto di numerose emergenze archeologiche e culturali.

Per correttezza metodologica andrebbe verificato quanto meno l'interferenza dell'impianto con le emergenze culturali all'interno di un'area buffer che consolidate normative individuano in una distanza pari a 50 volte l'altezza delle torri, ovvero 11 km. In tale ottica si deve tener conto della presenza di un cospicuo numero di insediamenti di diversa epoca, alcuni dei quali fanno riferimento a siti pluristratificati.

La Relazione paesaggistica pur citando fuggacemente gli aspetti del paesaggio culturale, li esclude di fatto dall'ambito valutativo di un contesto, che andrebbe invece analizzato nella sua inscindibile interezza. In una tale prospettiva non si fa neanche menzione del vicino lago artificiale di Mulargia, rilevante serbatoio ecosistemico ai fini della conservazione e tutela delle specie botaniche e faunistiche, nonché snodo vitale nella produzione idroelettrica isolana.

Il rapporto tra le componenti naturalistiche e le emergenze culturali costituisce nella sua complessa interrelazione quel patrimonio identitario nel quale le comunità si riconoscono e alle quali è affidata la custodia per vincolo intergenerazionale. È dunque il concetto stesso di sostenibilità che verrebbe meno con la realizzazione del Parco eolico, oltre a quello più strettamente tecnico di paesaggio. Il complesso delle torri eoliche per le dimensioni, la disorganicità, le caratteristiche costruttive si esprime seconda una lettura del



rapporto opera-paesaggio in termini di **DOMINANZA** rispetto alle forme del territorio e del contesto culturale, determinando di conseguenza un'alienazione cognitiva nell'animo del percepente, oltre che un defraudamento straniante dell'identità collettiva.

In estrema sintesi il paesaggio non è sequela inerte di coni visivi, suggeriti da preconconcetto riduttivismo, ma per dirla con l'Assunto, "luogo dell'anima".



*Menhir del sito prenuragico di Pranu Mutteddu -
Goni*

SI OSSERVA CHE

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.
- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche del Parco del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia.
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

OSSERVAZIONE N. 4

D) SOTTO L'ASPETTO DEL DIBATTITO PUBBLICO

Si premette che:

la Convenzione di Århus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01, contiene i seguenti inviolabili principi:

- all'art.1 *“garantisce il diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali”* proprio al fine di tutelare il diritto *“di ogni persona nelle generazioni presenti e future a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere”*.
- all'art. 2, punto 3, impone che per *“informazione ambientale”* debba intendersi *“qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: a) lo stato degli elementi dell'ambiente...etc.”*
- all'art. 6, prescrive che ogni decisione relativa ad una serie di attività suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente, indicate all'Allegato I (tra cui anche le attività procedurali preordinate alla Valutazione di Impatto Ambientale: punto 20), *“debba essere assistita da un'articolata procedura informativa... etc”*.

Sulla base di tali contenuti normativi il TAR Sardegna in un procedimento inerente violazioni delle normative ambientali con sentenza N. 00245/2012 REG.RIC. si è espresso come di seguito:

*“La lettura delle predette disposizioni evidenzia come la Convenzione, da tempo ratificata in Italia e quindi pienamente efficace, tenda ad assicurare una **“informazione ambientale”** il più possibile diffusa ed efficace, tale da consentire a ciascun cittadino di conoscere, in modo tempestivo e concreto ogni possibile scelta che incida significativamente sull'ambiente; peraltro questa impostazione è coerente con la natura del bene in questione, così essenziale e diffuso (nel senso che ciascuna persona, per definizione, ne fruisce e ne beneficia) da richiedere una tutela alla portata di ciascun cittadino, cui viene riconosciuta la possibilità di attivarsi, anche individualmente (ed a maggior ragione mediante enti esponenziali, la cui attività è specificamente valorizzata dall'art. 3, comma 4, della Convenzione), in tal senso.*

*In quest'ottica assume particolare importanza il riferimento operato dall'art. 6 della Convenzione alla necessità che l'attività informativa in materia ambientale sia realmente **“efficace”**, laddove tale parametro (riferibile, come gli altri, anche all'attività provvedimento incidente sull'ambiente, espressamente citata dall'art. 2) implica una valutazione parametrata alle caratteristiche di ciascuna fattispecie concreta. Con riguardo al caso qui esaminato, il Collegio ritiene che una procedura così complessa può considerarsi **“efficacemente portata a conoscenza”** solo nel momento in cui il soggetto potenzialmente interessato abbia avuto esaustiva contezza di tutte le fasi in cui la procedura stessa si è articolata; un grado di conoscenza, questo, che non è certo assicurato dalla pubblicazione all'albo pretorio degli atti impugnati. A conferma di tale impostazione giova ancora osservare che **il sistema di “efficace pubblicità” postulato dalla Convenzione di Århus non coincide automaticamente con quello previsto dalla normativa nazionale**, al quale, viceversa, si aggiunge, dando vita ad un peculiare meccanismo di **“partecipazione collettiva alla tutela degli interessi ambientali”** che sovrasta quello imposto dai singoli ordinamenti; in questo senso univocamente depongono, oltre alle disposizioni già in precedenza richiamate, i commi 5 e 6 dell'art. 3 della Convenzione, ove si afferma che *“Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di continuare ad applicare o introdurre norme che prevedano un più ampio accesso alle informazioni, una maggiore partecipazione**



ai processi decisionali ed un più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale. La presente convenzione non implica alcuna deroga ai diritti esistenti in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale". Tutto ciò evidenzia l'autonomia delle disposizioni contenute nella Convenzione rispetto a quelle dei singoli sistemi giuridici nazionali, con le prime che assurgono a criterio di corretta interpretazione (in chiave, ovviamente, più garantista) delle seconde (negli stessi termini cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 30 luglio 2008, n. 1870)".

Sulla base di tali illuminanti argomentazioni si può affermare che il principio dell’**informazione ambientale**” è un diritto imprescindibile di ogni cittadino e che al suo soddisfacimento occorre adempiere non secondo modalità puramente formali come la pubblicazione sulla carta stampata o all’albo pretorio, ma in termini sostanziali attraverso un’azione di vera **“pedagogia sociale”**, diffusa ed efficace che miri a rendere consapevole e partecipativo il cittadino sia lungo i complessi iter procedurali, sia ai fini dell’apprendimento delle problematiche ambientali, ecologiche ed economiche.

Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 12 del Dls.104/2017, in sostituzione dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti), si rammenta che il citato articolo prescrive che il Proponente insieme all’istanza di VIA debba trasmettere all’autorità competente in formato elettronico i risultati della procedura di dibattito pubblico, svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto concerne il soddisfacimento dell’obbligo di informazione del pubblico (art.22) per la procedura in corso, la Società ha omesso di soddisfare tale adempimento normativo. L’unica forma di pubblicità risulta essere costituita dalla pubblicazione presso il Ministero dell’ambiente dell’avvio del procedimento di VIA. Non è presente in essa alcun riferimento né a luoghi di avvenuta pubblicazione, né alle modalità con cui si è proceduto a darne notizia al pubblico nemmeno attraverso gli organi di stampa. Nessuna ulteriore informazione in merito ai contenuti del progetto, agli aspetti tecnici, agli impatti ambientali e socio-economici risulta quindi essere stata fornita alle Comunità il cui territorio è interessato dal parco eolico attraverso l’istituto del Pubblico Dibattito previsto per legge. Peraltro il dettato normativo del Dlgs 104/2017, pur nell’ambiguità della sua formulazione, per quanto espressamente previsto dalla Convenzione di Århus, non può derogare alla obbligatorietà del dibattito pubblico in virtù degli impegni sottoscritti dall’Italia a livello internazionale e confortati da Sentenze giudiziarie.

Si OSSERVA CHE:

In forza dell'art. 24 del sopracitato decreto e a più forte ragione in violazione della Convenzione di Århus, non essendo stata svolta la consultazione pubblica e non essendo stata fornita al pubblico alcuna "informazione ambientale", la procedura risulta affetta da vizio di legittimità per violazione di legge e quindi il procedimento deve essere annullato dall'amministrazione procedente in autotutela.



OSSERVAZIONE N. 5

E) SOTTO L'ASPETTO DEI BENI CULTURALI E IL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Si premette che:

Negli elaborati progettuali è stata eseguita una valutazione del potenziale archeologico dei luoghi ospitanti l'impianto. A tal fine sono stati redatti elenchi riferiti alla presenza di un cospicuo numero di monumenti e siti archeologici presenti sia in prossimità dell'area Core dell'impianto, sia in quella Buffer ad essa circostante. Si dà di seguito un elenco delle emergenze monumentali più rilevanti:

- Parco archeologico di Pranu Mutteddu, a una distanza di circa 2 km, immerso in una sughereta millenaria e nella macchia mediterranea. Uno dei siti prenuragici più imponenti, suggestivi e importanti della Sardegna. Nel parco è presente un agglomerato di capanne di riferimento della necropoli, i numerosi menhir che attorniano i sepolcreti di *Pranu Mutteddu* e di *Nuraxeddu*, e la necropoli a *domus de Janas* di *Genna Accas* con tre circoli tombali.
- La capanna di Monte Surei, posta a circa 2 km a nord dell'aerogeneratore WTG011, e situata lungo il perimetro sud-est del lago di Mulargia.
- Numerose altre testimonianze archeologiche e culturali rinvenibili a una distanza di poco superiore ai 2 km (siti nuragici, tombe, capanne, chiese etc...) ubicate nei territori comunali di Siurgus Donigala, nonché individuati in quelli adiacenti di Orroli, Goni, Senorbì, Suelli.
- Nel vicino territorio di San Basilio sono presenti alcune domus de janas in località Pranu Pitzori, gli insediamenti riferiti all'età del Bronzo nelle località Pranu Gennas e Cannedu, sei sepolture nuragiche e quattro strutture idrauliche: le fonti Mintza Su Angiu e Mintza de Mandaresu e i pozzi di Bau Crabas 1 e 2. Nello stesso territorio risultano censiti 17 nuraghi.



Strutture nuragiche

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



- Sono presenti nuraghi e siti archeologici indagati e da indagare (del tutto ignorati), lungo la linea Pranu Mutteddu (Goni) – N. Arrubiu (Orroli), pertinenti il territorio di Siurgus Donigala e ricadenti nell'area interessata come: Nuraghe Ega (o Gega), Bau Arrolli e Tanca Manna (località Bau Arrolli), e villaggio Arcei interessanti il “campo est”, nuraghe Stincoddi (confine Goni a 1 km dal nuraghe di Goni)

Vi è da evidenziare che la sola toponomastica delle varie località in oggetto quali s'atza de sa tumba, mandara, perdasscittas etc., (lo spigolo della tomba, il circolo, i menhir), riporta inequivocabilmente ad un itinerario archeologico complesso e coordinato, in parte indagato connessa a una presenza umana stratificata lungo un arco temporale plurimillenario ed attestata da molteplici fonti scritte in età storica tra le quali la più rilevante è la Tavola di Esterzili del 60 d.C.

Ai circoli megalitici che segnano i limiti topografici del confluire di regioni storiche come il Sarrabus, il Gerrei e la Trexenta, si affiancano i numerosi nuraghi di Goni e di Orroli (Sa Domu Sua, Monte Nuxi e nuraghe Nuraxi Ega). In particolare dove dovrebbe ricadere il “campo est”, con il posizionamento dell'aerogeneratore WTG012, si evidenzia la presenza già documentata archeologicamente, dei resti di un antico tempio prenuragico e di una tomba. Lo stesso “campo est” si trova a breve distanza dal nuraghe Ega con il suo villaggio che le indagini archeologiche documentano come “fondi di capanne” e “abitazioni” dal nuragico all'epoca bizantina, che all'interno della relazione di progetto presentato vengono declassificati a “manufatti di pastori”.

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

Non si intende comunque entrare in questa sede nel merito del Documento di valutazione archeologica preventiva, (D.Lgs. 163/06 ss.mm., art. 95, e allegati XXI e XXII) e della Relazione paesaggistica, sia perché sulle stesse dovranno pronunciarsi Amministrazioni pubbliche di grande autorevolezza quali le Soprintendenze Archeologica e Paesaggistica. A solo titolo esemplificativo si evidenzia che gli aerogeneratori WTG011 e WTG012 sono collocati a meno di mt.200 dal nuraghe Stincoddi e dal villaggio Arcei (tomba prenuragica).



A fronte della cospicua presenza di emergenze monumentale la Società si limita a valutare il solo rischio di rinvenimento archeologico nell'area di cantiere, che viene minimizzato nonostante l'esigua distanza delle torri eoliche. Appare quanto meno riduttivo pensare che testimonianze del passato così diffuse e rilevanti siano da considerarsi come "episodi" isolati di un percorso storico millenario.

Nel Buffer di area vasta si ha la certezza della esistenza di un vero e proprio giacimento



culturale di enorme valenza storica e culturale, un santuario della memoria collettiva non solo per le popolazioni locali ma per l'intera comunità isolana, che verrebbe "contaminato" dalla presenza del frammentario disperso dell'impianto eolico. Non a caso l'area ricade all'interno di itinerari turistici cartografati e realizzati con finanziamenti per i progetti di area rurale POR Sardegna 2000/2006

"PROGETTO INTEGRATO SVILUPPO DEL SISTEMA RURALE E AMBIENTALE DEL

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

FLUMENDOSA”, per lo sviluppo turistico e della stessa economia rurale con le relative produzioni tutelate. Programmi che oggi trovano piena continuità ed attuazione nelle misure dei PSR successivi, nel GAL SGT (Sarrabus – Gerrei – Trexenta).

SI OSSERVA CHE

- La documentazione progettuale appare largamente lacunosa e non esaustiva
- Il rischio archeologico per le aree interessate dalle opere di progetto risulta alto se riportato all’area vasta e gli impatti devono essere riferiti a quest’ultima.
- La presenza del contesto monumentale e culturale generale esclude il recepimento del gigantismo eolico.
- L’Area individuata è considerata inidonea per l’ubicazione di impianti eolici e inoltre la sua eventuale realizzazione andrebbe a compromettere progetti integrati di sviluppo locale legati a itinerari turistico-culturali.

OSSERVAZIONE N. 6

F) SOTTO IL PROFILO DELLA DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Si premette che la Società non ha allegato un dettagliato Piano Particellare di esproprio grafico al fine di consentire l’esatta individuazione catastale dei terreni interessati da tutte le opere. Tale elaborato appare fondamentale ai fini della correttezza amministrativa procedimentale in quanto attesta l’avvenuta pubblicità del procedimento fin dalle fasi iniziali e la dovuta informazione ai proprietari della procedura coattiva che si intende porre in essere. È assente inoltre una documentazione probante che dimostri la disponibilità delle aree interessate dal progetto. Tali carenze determinano un vizio di legittimità procedurale, poiché il Dlgs. 387/03 all’art.12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative), comma 1, afferma che:

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Ne discende che in virtù di tale assunto, essendo l’opera di pubblica utilità, tutte le aree interessate dai lavori, sia in fase di cantiere che di esercizio, possono essere interessate da procedura espropriativa o da occupazione temporanea. Se questo è il presupposto normativo, con la pubblicazione del progetto si sta di fatto prospettando l’imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio, vincolo i cui effetti si instaurerebbero al momento dell’approvazione del progetto stesso. È logico presumere, alla stregua dell’iter di approvazione di

21

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

uno strumento di pianificazione urbanistica, che tutti i proprietari i cui immobili siano interessati dall'intervento progettuale debbano essere tempestivamente informati fin dall'inizio della dell'attivazione della procedura al fine di garantire agli stessi il diritto ad intervenire in tutte le fasi del procedimento ed ove lo ritenessero di impugnare gli atti amministrativi nelle sedi giudiziarie competenti.

SI OSSERVA CHE

- La Società non ha disponibilità dei terreni sui quali dovrà sorgere il Parco eolico e realizzare le opere civili.
- La Società non ha proceduto ad individuare con un piano parcellare dettagliato contenente la individuazione grafica delle aree da occupare. Tale carenza costituisce una violazione dell'obbligo di pubblicità degli atti del procedimento preordinato all'esproprio.

OSSERVAZIONE N. 7

G) PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Si premette che:

- Con Delibera del 5 Settembre 2006, n. 37/6 "L.R. n. 8 del 25 Novembre 2004, art. 2, comma 1, Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo Ambito Omogeneo", la Giunta Regionale della Sardegna ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo – Area Costiera.
- Le aree interessate dalle opere in progetto insistono su ambiti cartografati definiti "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e interessati dalla presenza di Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte.
- Pur non ricadendo le aree all'interno di alcun Ambito specifico per i quali sono stati forniti dal PPR precisi indirizzi, essendo gli Ambiti del PPR definiti nella sola fascia costiera, per tali Aree gli artt. 28, 29 e 30 delle NTA prescrivono quanto segue:

Art. 28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione

Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.

In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semintensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.

Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie:

- *colture arboree specializzate;*
- *impianti boschivi artificiali;*
- *colture erbacee specializzate.*

Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

- *vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;*
- *promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di*
- *appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;*
- *preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.*



**Art. 30 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Indirizzi**

La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi:

armonizzazione e recupero, volti a:

- *migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola;*
- *riqualificare i paesaggi agrari;*
- *ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica;*
- *mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado.*

Il rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 va verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate.

La realizzazione di un Parco eolico in area agricola appare in evidente contrasto anche con le disposizioni (artt. 1 e 15) e con la Disciplina Transitoria di cui all'art 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna approvato con delibera della Giunta Regionale n° 45/2 del 25.10.2013.

Il Piano "riconosce infatti meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità", garantisce inoltre "l'introduzione di norme volte al conseguimento di tali finalità, con l'obiettivo di coniugare l'utilizzo razionale del territorio agricolo con la salvaguardia e la tutela dei paesaggi agrari".

"Il Piano Paesaggistico Regionale si propone come strumento finalizzato anche ad orientare le trasformazioni verso forme compatibili con il principio del minimo consumo di suolo e il rispetto della vocazione dei suoli. Il PPR nella sua revisione e aggiornamento, pone particolare attenzione al bene paesaggistico fascia costiera, all'interno della quale le azioni di trasformazione vengono disciplinate temperando il fatto che costituisce sia una risorsa da salvaguardare sia una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. Inoltre, il PPR tutela il paesaggio rurale perseguendo il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità"

Inoltre la rielaborazione del PPR del 2013 ha portato alla formulazione di ulteriori vincoli paesaggistici per le aree tutelate per legge dal Codice dei BBCC. In particolare l'art.21

Art.21 Aree tutelate per legge: Territori coperti da foreste e da boschi o sottoposti a vincoli di rimboschimento

1. Nei territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e ss.mm.ii. con valore di prescrizione sono vietati:

24

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);

b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati;

c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici e di interesse pubblico finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;

d) rimboschimenti con specie non autoctone.

2. Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraverso tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo uso di mezzi meccanici.

3. I territori coperti da foreste e da boschi sono individuati e rappresentati nelle tavole del PPR esclusivamente con valore cautelativo e non rappresentativo dell'effettiva zona vincolata. Fino alla effettiva delimitazione di tali territori, all'interno di tali aree rappresentate nelle tavole del PPR, le autorità competenti alla gestione del vincolo valutano l'opportunità di richiedere il parere del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione in merito alla presenza di foreste o boschi ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice. Al di fuori di tali aree, per ogni specifico intervento e qualora le autorità competenti lo ritengano necessario, le stesse possono richiedere il medesimo parere.

SI OSSERVA CHE

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

- Dalla lettura delle NTA risulta evidente che la destinazione e l'intervento previsti dal progetto sono in aperto contrasto con le previsioni di PPR e con i suoi principi ispiratori.
- Gli elementi vincolanti sopra citati - imposti da uno strumento di Pianificazione territoriale di coordinamento, quale il Piano Paesaggistico risulta essere ai sensi del vigente Codice dei BBCC - sono del tutto ignorati e sottaciuti nell'ambito della Relazione Paesaggistica, la quale elude anche la citazione di specifici vincoli paesaggistici.

OSSERVAZIONE N. 8

H) SOTTO IL PROFILO DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA

Si premette che:

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti Atti:

25

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d'obbligo
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l'Atto di indirizzo".
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto "L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto "Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011".
- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: "Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione."
- DELIBERAZIONE N. 5/1 del 28/01/2016 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.
- Infine, con la DELIBERAZIONE N. 59/89 DEL 27.11.2020 avente ad Oggetto: "Linee di indirizzo strategico per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna", la

Giunta Regionale ha deciso una revisione sostanziale del PEARS.

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico isolano.

Pur nell'ambito di una discutibile assenza di governance è possibile evidenziare l'incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

➤ La tutela ambientale

La Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale. In coerenza



con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).


➤ Il fabbisogno energetico elettrico

I dati Terna al dicembre 2019 evidenziano i dati di produzione energetica esposti al paragrafo A):

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi Delibera 39.20 del 26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 38,1% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.

Energia richiesta in Sardegna GWh 9.171,5
 Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta GWh +3.491,5 (+38,1%)

Supero 1973 = +14,0 **Supero 2019 = +3.491,5**



Dati Terna 2019 - produzione energia Sardegna

I tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 38% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.

La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza la fonte eolica non è programmabile e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti eolici finiscono per girare "a vuoto". La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene utilizzata ma per la quale vengono comunque corrisposti gli incentivi con conseguente danno erariale. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui gli aerogeneratori risultano essere in piena attività, **ma per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza. Con l'avvento delle nuove tecnologie sul mercato dovrebbe essere imposto a tale tipologia di impianti l'affiancamento di adeguati gruppi di storage, prescrizione sollecitata più volte da Direttive europee e sistematicamente disattesa in sede nazionale. Solo in tal caso potrebbe essere assicurata la potenza solo nominale dell'impianto e la continuità della fornitura.**

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO₂ e di gas climalteranti o inquinanti, perché le Centrali termoelettriche continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

SI OSSERVA CHE

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri fabbisogni, determinando un danno erariale alle casse dello Stato.

OSSERVAZIONE N. 9

I) SOTTO IL PROFILO DEI BENEFICI SOCIO ECONOMICI

Si premette che:

All'interno degli elaborati presentati dalla Società non si rinviene un bilancio economico complessivo dal quale siano desumibili i costi degli interventi, gli utili e i possibili benefici per le Comunità locali. Il computo metrico risulta estremamente sommario in quanto le quantità, pur dichiarate a misura, sono di fatto contabilizzate in totale. Le categorie di lavoro sono descritte in modo approssimato, carenti ed omettono voci fondamentali.

E' bene rammentare che la possibilità di corrispondere royalties ai Comuni è stata dichiarata illegittima in numerosi procedimenti e quindi da escludersi. Di recente la nullità dei pagamenti richiesti dai Comuni ai produttori in ragione della presenza dell'impianto di energia da fonte rinnovabili è stata nuovamente confermata anche dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la recente sentenza n.23 del 2 febbraio 2016. Secondo il giudice adito, infatti, le clausole convenzionali che prevedono la corresponsione di royalties a favore dei Comuni sono prive di causa, adottate in violazione di legge, distorsive della concorrenza, lesive della libertà di impresa e in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria. Tale pronuncia, sebbene riferita ad un impianto idroelettrico, si inserisce in un contesto giurisprudenziale ormai costante, che riguarda tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, incluso quella eolica.



Lago di Mulargia

Le importanti statuizioni contenute nella recente sentenza consentono di escludere la possibilità che gli operatori del settore rinnovabile possano "sovvenzionare" gli Enti locali. Si tratterebbe di un'aperta violazione di un quadro normativo ormai chiaro, che prevede un espresso divieto di subordinare la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile al pagamento di misure di compensazione in favore degli Enti locali.



Anche la Corte Costituzionale, con decisione n. 383/2005, ha ritenuto illegittima l'esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dettando tuttavia una specifica interpretazione dell'art. 1, c. 4 della L. 239/2994: possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non possono essere meramente patrimoniali e sono comunque limitate ai casi in cui ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f) (i.e. "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale") (in senso conforme, Corte Cost. n. 248/2006)

Tale enunciato trova conferma anche nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con DM 10 settembre 2010, segnatamente nel punto 1.1 e 13.4, secondo cui per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, mentre l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, in favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente; b) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con specifico riguardo alle opere in questione; c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.

I Comuni (e più in generale gli Enti Locali) tentano di eludere il quadro normativo sopra descritto, reiterando costantemente la richiesta agli operatori del settore di veri e propri canoni e/o corrispettivi economici, giustificati dalla mera localizzazione di un impianto da fonte rinnovabile sul proprio territorio, barattando in tal modo il loro assenso.

Tale prassi si concretizzava nella sottoscrizione di specifici accordi negoziali (generalmente "convenzioni comunali per la costruzione ed esercizio degli impianti") ma una giurisprudenza ormai costante ha ritenuto tali accordi radicalmente nulli, perché privi di causa e comunque in contrasto con norme imperative di legge.

Nel progetto peraltro non si evidenziano misure compensative tali da giustificare redditi ed intervento.

SI OSSERVA CHE

Il parco eolico proposto dalla Siurgus non può arrecare alcun beneficio economico alle Comunità sul cui territorio esso andrebbe ad insediarsi.

OSSERVAZIONE N. 10

J) SOTTO IL PROFILO DELLA REDUCTIO IN PRISTINUM

30

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



Si premette che:

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione del Parco eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e della viabilità interna diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto. In un contesto agropastorale con esigue disponibilità di aree coltivabili l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione del Parco, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Non è presente alcun elaborato di progetto che tratti della demolizione dell'impianto e del ripristino dei luoghi. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio. Nulla viene ipotizzato in merito al ripristino delle condizioni pedologiche delle aree interessate dalle piazzole di servizio.

E' del tutto evidente che non esiste un Piano di ripristino ambientale dell'area, sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume di rifiuti. Analogo discorso concerne piazzole e strade di servizio interno, la cui persistenza non avrebbe alcuna funzione se non quella del collegamento dei bunker affioranti privi ormai di ogni funzione. Di fatto la reductio in pristinum ad una situazione green field ante operam dei luoghi risulta impossibile.

SI OSSERVA CHE

- È assente dal Piano di dismissione dell'opera qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

K) SOTTO IL PROFILO DEGLI EFFETTI CUMULATIVI


Nella Relazione paesaggistica al paragrafo Analisi impatti cumulativi si fa un generico riferimento alla presenza di altri impianti in zone limitrofe all'area interessata dal progetto, che possono essere così riassunti:

31

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



- Parco eolico di Ulassai, di titolarità della società Sarda eolica R.rl. – Gruppo SARAS costituito da 48 generatori di tipo Vestas di potenza pari a 2 MW, per una capacità complessiva di 96 MW. Impianto autorizzato con Determinazione del Direttore del Servizio Energia della RAS Assessorato dell'Industria prot. N. 1353 rep. N.62 del 2.02.2011 in corso di ampliamento;
- Parco eolico di Nurri di titolarità della società Fri-El costituito da 26 aerogeneratori di tipo Vestas di potenza pari a 850 kW per una capacità complessiva di 22,1 MW (anno 2004);
- Parco eolico Guardionara (S. Basilio) di



Generatori eolici esistenti e in progetto

titolarità della società Fri-El, realizzato nel 2010 e costituito da 29 aerogeneratori di tipo Vestas di potenza pari a 850 kW, per una potenza complessiva di 24,5 MW (2010);

- Parco eolico “Serra Longa” proposto dalla società Green Energy Sardegna 2 nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, costituito da 10 aerogeneratori di potenza uguale a 3 MW per una potenza complessiva di 30 MW, attualmente in fase di VIA presso l'ufficio Valutazione Impatti Ambientali della Regione Sardegna.

Sono ancora disseminate nell'agro numerose pale eoliche di proprietà privata che producono energia elettrica per le aziende agricole. Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi del Parco eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra Parchi eolici disseminati su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del "paesaggio culturale identitario", ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è il parco eolico ENEL di Monte Arci, odierno oggetto delle cure della Magistratura.

In merito alla specifica problematica dell'analisi degli impatti cumulativi si premette che oltre all'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 28/2011, all'art. 4, comma 3 prevede che *"Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale."*

Su tale problematica la Regione Sardegna ha omesso finora di pronunciarsi. Nondimeno permangono le criticità in merito agli impatti provocati da una sommatoria di impianti sparsi senza alcuna organicità e programmazione su di un territorio molto vasto di cui la Proponente dovrebbe comunque dar conto in ottemperanza a quanto richiamato dalle sopra citate normative nazionali.

Tali disposizioni richiamano infatti la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, che coinvolga aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

L'ambito di verifica del rispetto di tali enunciati normativi, sebbene non definiti con specifiche tecniche, non può che essere il procedimento di VIA. Tale valutazione dovrebbe essere svolta nell'Area Geografica Casta interessata dalla proposta progettuale e la valutazione dell'effetto cumulativo dovrebbe pronunciarsi con riferimento agli usuali temi, quali le visuali paesaggistiche, il patrimonio culturale e identitario, la natura e biodiversità, la salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio da gittata), il suolo e sottosuolo.

Va evidenziata l'impossibilità per la Commissione CTVIA di potersi pronunciare in sede valutativa con un adeguato supporto documentale, sia per l'assenza della richiamata lacuna sui riferimenti normativi regionali, sia per avere omesso il proponente di presentare elaborati che rendano edotti sulla problematica in questione in relazione allo specifico intervento. Ma vi è di più. Al momento attuale è assente a livello nazionale un'anagrafe degli impianti FER. Pertanto, a meno che non si voglia continuare a procedere a tentoni nell'esprimere valutazioni, sembrerebbe necessario poter disporre di una base comune e condivisa di informazioni che comprenda il complesso dei progetti realizzati, di quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare. In sintesi un'anagrafe documentale delle FER!

Un tale strumento operativo oltre che costituire il presupposto per qualsiasi azione di coordinamento delle autorità competenti e degli organi chiamati a pronunciarsi dovrebbe costituire un sistema efficiente di monitoraggio dello sviluppo delle fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale. Tale carenza appare ancor più paradossale qualora si pensi che alcuni progetti accedono a procedure di VIA Statale mentre altri a VIA



regionale nella reciproca inconsapevolezza degli organi decisori, talvolta sulla base di opzioni volutamente elusive (si pensi ad esempio alle richieste di successivi ampliamenti).

Nel caso in esame si verificano le dette condizioni in particolare per l'adiacente Parco eolico "Serra Longa", attualmente a VIA Regionale, le cui caratteristiche sono state riportate ad inizio paragrafo. Per quanto riguarda specificamente gli impatti cumulativi che ineriscono l'impianto in esame essi dovrebbero quindi essere assunti secondo le seguenti modalità:

- a) **Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche** dovuti alle dimensioni complessive degli impianti (estensione numero aerogeneratori altezza diametri rotor ecc.) e ai caratteri formali (estetica, area spazzata, opere infrastrutturali, rapporto con il paesaggio e con le preesistenze, emergenze monumentali sparse nell'area vasta, paesaggio agrario).

A tal fine si sarebbero dovuti analizzare gli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche in riferimento alla densità di impianti all'interno del bacino visivo dell'impianto stesso e/o del contesto paesaggistico di riferimento; alla co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione in combinazione o in successione; agli effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; all'effetto selva e disordine paesaggistico.

b) Impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario

Si sarebbero dovute prendere in esame le interazioni dell'impianto in esame con l'insieme di parchi eolici sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione indotta produce sul territorio in termini di prestazioni, ovvero come capacità di non comprometterne i valori dal punto di vista storico-culturale e identitario.

c) Impatti cumulativi su natura e biodiversità

Tali impatti si possono sintetizzare in diretti (collisioni), allontanamento e/o scomparsa degli individui, modificazione di habitat (aree di riproduzione e di alimentazione), frammentazione degli habitat e popolazioni, ecc.; effetto barriera, che costringono sia gli uccelli che i mammiferi a cambiare i percorsi sia nelle migrazioni sia durante le normali attività trofiche anche su distanze nell'ordine di alcuni chilometri

d) Impatti cumulativi sulla sicurezza e la salute umana

Le valutazioni relative alla componente "rumore" dovrebbero essere declinate rispetto alle specifiche di calcolo necessarie alla determinazione del carico acustico prodotto dal complesso degli aerogeneratori nella contemporaneità del funzionamento al massimo della potenza, atteso che la distanza dei centri abitati interessati dalla presenza degli aerogeneratori risulta all'interno di un'area di inviluppo di raggio pari almeno a 5.000 mt. Pertanto la valutazione del rumore di fondo degli impianti eolici che sono dati come preesistenti (ancorchè ancora in fase autorizzativa) dovrebbe essere integrata dalla stima/simulazione dell'intensità del campo acustico di progetto, in formulazione additiva, lineare o pesata a seconda della vicinanza tra i parchi




e) Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo

Geomorfologia ed idrogeologia: in ordine alla valutazione di impatto cumulativo, appare utile definire una possibile ricaduta estesa di fenomeni puntuali, dati dalle varie sollecitazioni su suolo e sottosuolo indotte dai vari aerogeneratori e dal layout tecnico di progetto, che potrebbero favorire eventi di franosità superficiale o di alterazione delle condizioni di scorrimento idrico superficiale o ipodermico.

È il caso di ricordare che esiste copiosa giurisprudenza sul tema degli impatti ambientali cumulativi, anche nel caso in cui le opere da realizzare, pur essendo separate, debbano essere realizzate in una stessa area.

Del resto è del tutto evidente che se la finalità della normativa di tutela dell'ambiente è quella di preservare il territorio dalla compromissione derivante da un nuovo intervento, la verifica della sussistenza di un possibile equilibrio tra nuovi impianti e l'ambiente preesistente non può che essere effettuata unitariamente. Solo in tal modo possono essere adeguatamente considerate le peculiarità geografiche, paesaggistiche e culturali della zona interessata. Nella tavola di insieme che segue si sono riportati con approssimazione topografica, conseguente alla imprecisione degli elaborati progettuali, gli aerogeneratori del parco eolico in esame e quelli degli ultimi due in elenco. Risulta del tutto evidente anche a scala così rilevante la densità anomala degli aerogeneratori in un'areale di dimensioni circoscritte, l'occupazione selvaggia delle alture, la non sostenibilità dell'effetto cumulativo conseguente alla prossimità disordinata delle installazioni.



Quadro d'insieme parchi eolici - Impianto in esame (Pranu Nieddu) e Impianti "Serra Longa" (a VIA Regionale) e Guardionara (realizzato 2010 dalla soc. Guardionara) (elaborazione Italia Nostra)

SI OSSERVA CHE

- Tra gli elaborati progettuali presentati dalla Società non sono presenti tavole che prendano in esame gli effetti cumulativi sia ambientali che paesaggistici, indotti dal Parco eolico in oggetto in relazione alle strutture industriali già presenti sul territorio in ambito localizzato e sull'area vasta.
- L'analisi dell'impatto cumulativo riportato nella Relazione paesaggistica evidenzia la profonda alterazione ambientale e paesaggistica che scaturirebbe dalla prossimità dell'impianto proposto con il Parco eolico "Serra Longa".
- La suddetta analisi trascura di prendere in esame gli effetti cumulativi che deriverebbero dalla realizzazione di progetti in itinere sia presso il Ministero dell'Ambiente che presso l'Assessorato regionale.
- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti industriali che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili



Parco eolico ubicato nella stessa area

OSSERVAZIONE N. 12

L) SOTTO IL PROFILO DELL' IMPATTO ACUSTICO

Si premette che:

gli aerogeneratori hanno una potenza sonora massima di oltre 100 dB(A) da ritenersi comunque elevatissima perché prossima a quella di un jet, che al decollo ha un livello sonoro di 140 db.

Non si entra nel merito del rispetto dei limiti acustici di emissione riferiti alla classe acustica III di destinazione d'uso del territorio, assegnata all'area in oggetto secondo il Piano di Classificazione Acustica

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius



Comunale e dei limiti imposti dalla legge Quadro n.447/95, sia perché il soddisfacimento dei limiti di compatibilità potrà essere accertato solo ad opera ultimata, sia perché il rispetto di tali limiti afferiscono alla sfera di responsabilità del progettista e del tecnico redattori dello studio previsionale di impatto acustico, i quali saranno chiamati a rispondere in fase di esercizio dell'attendibilità del modello previsionale.

Si OSSERVA che

- L'ambiente sonoro attualmente presente risulterebbe inevitabilmente inquinato dalla presenza degli aerogeneratori sia per la elevata potenza sonora degli stessi, sia per gli effetti cumulativi determinati dalla contemporaneità del funzionamento. Inoltre il paesaggio sonoro è una componente essenziale della percezione di luoghi sia in relazione alla presenza dei luoghi di culto, sia in considerazione dell'avifauna presente. Analoghi impatti negativi sarebbero indotti sulla fauna terrestre con la conseguente alterazione degli ecosistemi presenti.
- Va ancora evidenziato che i dati riportati nelle tabelle non rilevano il livello del clima sonoro notturno, che in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi potrebbe passare da un livello quasi nullo ad un rumore persistente e continuo.
- L'inquinamento sonoro è destinato ad alterare in modo insostenibile da un punto di vista ambientale il clima acustico in prossimità del parco eolico ed in un areale circostante di notevole estensione con conseguente contrazione degli spazi agricoli fruibili e alterazione degli ecosistemi. Disturbo ancora più grave se si pensa alla possibilità di presenze turistiche in relazione alle emergenze monumentali di cui si è detto, nonché alla vicinanza degli abitati.

OSSERVAZIONE N. 13

M) SULLO STUDIO FAUNISTICO

Il progetto prevede la realizzazione di 14 aerogeneratori ma come già evidenziato nella Osservazione sugli Impatti cumulativi, nei territori limitrofi sono molto numerosi gli aerogeneratori già presenti ed in corso di definizione VIA.

Di contro si constata, come dettagliato di seguito, una valutazione dei possibili impatti sulla fauna molto lacunosa e del tutto inadeguata non solo alle dimensioni dell'impianto ma agli effetti cumulativi degli stessi.

1. Manca un monitoraggio faunistico approfondito.

La Relazione faunistica è infatti basata solo su informazioni bibliografiche o desunte dalla CTR. Le Linee guida pubblicate in ambito scientifico sulla metodologia da applicare per il monitoraggio dell'avifauna e della chiroterofauna nella valutazione degli impianti eolici (es. Astiago Garcia et al., 2013; 'Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici' della Regione Toscana, ecc.) prevedono studi di campo da effettuarsi nelle diverse fasi del ciclo biologico della fauna, tramite transetti, stazioni d'ascolto,



osservazioni sia diurne sia notturne, compresi rilievi con bat-detector per i pipistrelli o l'impiego del radar per gli uccelli in migrazione.

Nello Studio faunistico, invece, tutta l'analisi sui possibili impatti è priva di dati quantitativi sulle specie presenti nell'area direttamente interessata dal parco Serra Longa e nelle aree buffer comunque caratterizzate dalla consistente presenza attuale o futura di impianti eolici, anche in considerazione dell'areale di spostamento dell'avifauna locale e di quella migratoria.

Peraltro la stessa analisi bibliografica è carente e sembra essersi basata esclusivamente sui dati pubblicati online dalla Regione Sardegna, che sono limitati alla presenza di specie, mentre mancano informazioni sulla consistenza delle popolazioni e sulle specie di uccelli migratori.

2. L'impatto negativo sui chiroteroteri non è adeguatamente valutato.

Assieme all'avifauna, i chiroteroteri sono il gruppo tassonomico che subisce maggiormente gli impatti dovuti agli impianti eolici. Il testo che segue fa in gran parte riferimento alle Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chiroteroteri (Roscioni & Spada, 2014).

La presenza e la posizione nello spazio delle turbine eoliche possono impattare i pipistrelli in diversi modi, dalla collisione diretta, al disturbo o alla compromissione delle rotte di commuting e migratorie, al disturbo o alla perdita di habitat di foraggiamento o dei siti di rifugio. La pianificazione degli impianti eolici deve pertanto tenere conto dell'impatto sulla chiroteroterofauna, mettendo in atto, con tempi adeguati, monitoraggi specializzati ad opera di personale qualificato (Roscioni & Spada, 2014). Questi studi sono del tutto assenti nello "Studio faunistico".

A livello di pianificazione, le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014) specificano che le aree da evitare per la costruzione di impianti eolici comprendono tutte le zone a meno di 5 km da:

- a. aree con concentrazione di zone di foraggiamento, riproduzione e rifugio dei chiroteroteri;
- b. siti di rifugio di importanza nazionale e regionale;

c. stretti corridoi di migrazione.

Le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014), propongono una valutazione del potenziale impatto di un impianto eolico tramite una procedura trasparente e ripetibile (pag. 9 e segg.).

L'impianto può essere classificato "medio" (scala di quattro valori: basso, medio, grande, molto grande), pertanto l'impatto potenziale è "alto" (scala di quattro valori: basso, medio, alto, molto alto; Roscioni & Spada, 2014). Tuttavia, questa valutazione non tiene conto del potenziale impatto cumulativo con gli altri impianti presenti e altre potenziali cause di mortalità indotte dall'attività antropica e dalle recenti modificazioni del territorio nell'area in esame. L'effetto cumulativo sulla mortalità direttamente legato alla produzione di energia eolica può avere effetti importanti sulla sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni di chiroterri, dato il basso tasso riproduttivo e il lento recupero delle popolazioni in declino (Kunz et al., 2007; Cryan e Barclay, 2009; Arnett et al., 2011).

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



Ulteriore problematica di cui tener conto nel progetto in esame sono le grandi dimensioni delle turbine (altezza max oltre 200 mt). La mortalità aumenta esponenzialmente con l'altezza della torre eolica, mettendo a rischio anche le specie che foraggiano a quote molto elevate o che sono in migrazione (Roscioni & Spada, 2014), in particolare gli impatti aumentano esponenzialmente con torri di altezza superiore ai 70 m (Barclay et al., 2007).

La "Studio faunistico" non prende in considerazione nessuna delle problematiche sopra elencate, né valuta in alcun modo la sensibilità del sito, limitandosi a minimizzare i potenziali impatti. Inoltre non sembra disponibile alcun monitoraggio degli impatti degli impianti limitrofi esistenti.

Infine non viene proposta alcuna misura di mitigazione per la fauna. Di seguito si riporta quanto indicano le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014) in merito alle misure di mitigazione:

"Una delle più comuni prescrizioni è di porre limiti all'operatività delle turbine nei periodi di massima attività dei chiroterri: periodi migratori (agosto-settembre) o nelle fasi di attività rilevate durante la fase di campo pre-opera. Il curtailment, ovvero la sospensione delle attività delle turbine per velocità del vento < 7 m/s è infatti l'unica misura di mitigazione efficace (Arnett, 2005; Horn et al., 2008) dato che anche piccole variazioni nell'operatività delle turbine portano a una evidente riduzione della mortalità in un sito (Baerwald et al., 2009; Arnett et al., 2011)."

3. Lo "Studio faunistico" propone un'analisi semplicistica delle incidenze negative sulla fauna degli ambienti aperti.

L'area di intervento è caratterizzata da una matrice agricola estensiva, dominata da seminativi, pascolo arborato e bosco. Nello Studio l'importanza per quanto concerne la fauna locale di questi ambienti è erroneamente sminuita. Va infatti sottolineato che le specie ornitiche agricole hanno subito un drastico calo sia a scala nazionale che regionale, come dimostrato dall'indicatore Farmland Bird Index (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018), che registra nel periodo 2000-2017 un andamento in declino rispettivamente del -23,20% (scala nazionale) e del -27,42% (scala regionale).

Preme ribadire, che per tutte le specie locali si sarebbe dovuto realizzare uno studio di campo volto a verificare la presenza di coppie nidificanti nell'intorno e in prossimità degli aerogeneratori, valutando gli impatti causati dalla sottrazione di aree di nidificazione e alimentazione. Per piccole popolazioni di specie rare, inoltre, anche la perdita di pochi individui o di singoli siti riproduttivi per collisione contro le pale può comportare la scomparsa della popolazione locale.

4. Nello "Studio faunistico" non è valutato il possibile impatto sugli uccelli in migrazione o in spostamento tra i siti di nidificazione e quelli di alimentazione.

Tutta la valutazione dell'impatto sulla fauna viene effettuata su base qualitativa senza fornire alcuna indicazione quantitativa del potenziale impatto sulle popolazioni animali, ogni valutazione è pertanto basata sull'opinione dell'Autore dello studio, che non fornisce neppure dettagli metodologici, rendendo i risultati



non confrontabili con altri studi e, di fatto, impossibile analizzare il percorso logico che conduce alle conclusioni.

5. Non è stato realizzato alcuno Studio di incidenza nonostante fosse necessario.

Ricordando che le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat devono essere applicate anche a progetti che si situano all'esterno dei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (come ampiamente chiarito da sentenze della Corte di giustizia europea, dalle Guide interpretative della Commissione europea e dalle recenti Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza), si ritiene che sebbene l'impianto in oggetto sia esterno a siti della rete Natura 2000, esso debba essere sottoposto alla Valutazione di incidenza, poiché non è possibile escludere, anzi si ritiene probabile, che esso possa alterare lo stato di conservazione specie di uccelli e chiroterteri per i quali sono stati designati i siti della rete Natura 2000 circostanti. Infatti si deve considerare la vicinanza dei generatori a diversi siti Natura 2000 e la presenza in questi siti di numerose specie di interesse comunitario, sia di chiroterteri sia di uccelli, le cui aree di foraggiamento possono estendersi al di là dei confini dei siti Natura 2000.

N) IMPATTI SUL SISTEMA IDROGEOLOGICO

In merito si osservano di seguito ulteriori peculiari criticità conseguenti alla realizzazione del Parco eolico in questione:

- L'area, distando meno di 1 km dal bacino idrografico del Mulargia, presenta un ulteriore fattore di rischio costituito dalla possibile interferenza delle torri eoliche con lo spazio aereo di avvicinamento che deve essere lasciato libero per consentire ai mezzi antincendio aerei di attingere dal bacino idrico al fine di garantire la sicurezza di un'ampia area della Sardegna sudoccidentale. Va comunque sempre ricordato che lo stesso lago costituisce un importante ecosistema per la conservazione e la protezione delle specie lacustri e per l'avifauna
- Parte della viabilità interna segnalata nel progetto rientra all'interno di aree soggette a vincolo per la difesa idrogeologica e l'erosione del suolo, come si evince dai registri di tutela predisposti dall'ispettorato di vigilanza territoriale e forestale di Cagliari. Dette aree non possono per norma essere utilizzate per diverse finalità e godono di finanziamenti per l'adeguamento e la prevenzione al rischio idrogeologico. Nello specifico il campo est ed il campo centrale ricadono all'interno di compendi interessati da interventi destinatari di finanziamenti pubblici a tutela del territorio, come da misura 226 (Migliore valorizzazione economica delle Foreste) e 226.4 (PPN 2007/2013), concernenti "microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto". Inoltre l'intero reticolato dei corsi d'acqua compreso nell'area è sottoposto a vincolo idrogeologico, perchè caratteristico di un ecosistema per sua natura fragile e a rischio franoso.



OSSERVAZIONE N. 14

O) SARDINIA RADIO TELESCOPE SRT

Nel territorio del comune di San Basilio - in località Pranu Sanguni, a una distanza inferiore a 15 km dai generatori in progetto - si trova il Sardinia Radio Telescope, il grande radiotelescopio gestito dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, dedicato alla ricerca scientifica e alle funzioni di controllo delle missioni

automatiche di esplorazione spaziale e dei satelliti artificiali in orbita intorno alla Terra. Il radiotelescopio contribuisce

inoltre allo studio della geodinamica misurando gli spostamenti relativi delle zolle tettoniche. Il SRT è di utilità anche in attività di radar astronomia, tra le quali, ad esempio, la sorveglianza di asteroidi in possibile rotta di



collisione con la Terra.

Circa 10 anni fa sono state segnalate dal Direttore dell'Osservatorio Astronomico del dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari e da numerosi scienziati potenziali pericoli di interferenza derivanti da segnali spuri generati da parchi eolici e potenziale impatto sul corretto funzionamento del Radiotelescopio Sardinia radio telescope.

È bene rammentare che il codice comunicazioni italiano esplicitamente «vieta di arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad esse inerenti, a chiunque espliciti tali attività». Poiché la Radio astronomia (RA) è considerata un servizio di comunicazioni, riconosciuto avente diritto di protezione sulle bande di frequenza assegnate sia su base italiana che internazionale, anche la stazione radio astronomica di Sardinia radio telescope, in quanto registrata sia dal Ministero comunicazioni italiano che dalla International Telecommunication Union, gode di tali prerogative. Pertanto qualsiasi apparecchiatura, anche eventualmente omologata per un utilizzo generico, quando viene utilizzata od installata presso un radiotelescopio, deve sottostare alle ulteriori restrizioni imposte da questo tipo servizio di comunicazioni. La normativa internazionale di riferimento e' sostanzialmente la Raccomandazione ITU-R-RA769, che fornisce i livelli massimi tollerabili dalla Radio astronomia, in alcune tipiche configurazioni osservative.

Gli effetti di interferenza previsti sono sostanzialmente tre:

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius



1. emissione diretta dalle pale o dalla centrale (qui avviene conversione e rifasamento dell'energia, per la sua immissione «in fase costruttiva» nella rete nazionale Enel).
2. riflessione di segnali altrimenti non ricevibili dal radiotelescopio, se non per la presenza degli alti tralicci e delle pale che costituiscono il parco eolico. Il fatto che le pale ruotano aggiunge un ulteriore elemento di aleatorietà in quanto «modula» l'interferenza.
3. modificazione della temperatura di rumore del fondo di rumore, «visto» dai lobi secondari dell'antenna radio astronomica.

A seguito di queste segnalazioni risulta che siano state effettuate delle misurazioni in prossimità del parco eolico esistente della società FRI-EL, di cui non vengono citati i risultati nella relazione ambientale, ma si liquidava l'argomento con generiche garanzie di compatibilità in quanto le turbine non costituirebbero sorgenti intenzionali di radio disturbi nel campo di frequenza in cui operano i ricevitori connessi con l'antenna del radiotelescopio¹.

La relazione del dottor Roberto Ambrosini² allegata all'interrogazione dell'on. Zamparutti del 2011 afferma che "le misure fatte, mostrano una forte eccedenza rispetto ai livelli della 769 (manca però un'accurata stima della schermatura fornita dalla collinetta che nasconde la centrale alla vista diretta del radiotelescopio). Si rammenta che tale effetto varierà con le condizioni della superficie della collinetta stessa, la presenza di nubi che possono a loro volta reindirizzare l'interferenza verso il radiotelescopio, la presenza di pioggia, eccetera".

Appare del tutto chiaro che con l'aumentare dell'altezza e della superficie rotante delle pale e l'effetto cumulativo causato dalla presenza dell'esistente e prossimo Parco eolico di proprietà della FRI – El Guardionara ultimato nel 2010 queste cause di disturbo non possono che aumentare esponenzialmente.

Risulta del tutto evidente che la realizzazione di parchi eolici in un ambito territoriale di area vasta confligge con le postazioni tecnologiche presenti nell'area. Le vibrazioni conseguenti all'azione dei rotori e delle pale in movimento si trasmettono a grandi distanze e potrebbero causare un insostenibile effetto perturbativo sui sofisticati sistemi di rilevamento. In altri termini la realizzazione del Parco eolico finirebbe per "vanificare" l'attività del più grande radiotelescopio d'Europa.

Si OSSERVA CHE

- Il potenziamento del parco eolico è incompatibile con l'SRT che andrebbe ad interferire con le attività di ricerca scientifica impedendone lo svolgimento.
- Tale condizionamento comprometterebbe inoltre in modo irreversibile le future possibilità di

¹ SIA-R3 pag. 195 Quadro Ambientale par. 7 Compatibilità con il Sardinia Radio Telescope

² Relazione del dottor Roberto Ambrosini, in data 20 settembre 2010. Atto Camera dei Deputati 14 giugno 2011 nell'allegato B della seduta n. 485 all'Interrogazione 4-07314\n presentata da ELISABETTA ZAMPARUTTI



sviluppo e promozione di un territorio che individua in tali iniziative scientifiche, e non nella proliferazione dei parchi eolici, un'occasione storica di riscatto dalla violenza coloniale.

OSSERVAZIONE N. 15

P) LA SENTENZA N. 573/2020 DEL TAR SARDEGNA

Si ritiene importante segnalare la **sentenza del TAR Sardegna n. 00573/2020 del 23.10.2020³ in merito al ricorso n. 816/2019 presentato dalla società E21 ENERGY ENERGIE SPECIALI s.p.a. contro la Regione Sardegna, il Ministero dei BB.CC. e l'ARPAS.**

La Giunta regionale, con deliberazione n. 37/33 del 19.09.2019 (provvedimento finale di rigetto), aveva espresso un complessivo ed articolato giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato *"Impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in loc. Sa Pria e Sos Baddios in Comune di Florinas"* proposto dalla Società E21 Energie Speciali Srl.

Il progetto prevedeva la realizzazione di 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,45 MW, (diametro rotore 117 m. e altezza mozzo di 91,5 m), ed opere connesse. L'impianto eolico di Florinas presentava dunque caratteristiche tecniche di gran lunga ridotte rispetto a quelle di "Pranu Nieddu" ed entrambi sono localizzati in un contesto paesaggistico ed ambientale che presenta numerose affinità.

In sede istruttoria erano stati acquisiti i pareri del Servizio Tutela del Paesaggio, della Sovrintendenza dei Beni Archeologici e dell'ARPAS, tutti negativi.

È di estremo interesse leggere alcune delle motivazioni di validità generale che evidenziano le criticità del progetto e che sono citate alla lettera nella sentenza.

Il Servizio Tutela del Paesaggio si rifà ai contenuti della Delibera n. 40/11 del 2015 con la quale la Giunta regionale aveva individuato, in base ai criteri indicati nel relativo Allegato, le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, e così si esprime:

"A tale tipologia di impianti, in riferimento alle "Aree e siti non idonei in ragione dei valori del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" indicate nell'Allegato alla Delib. G.R. n. 40/11, è associato un "buffer" di 1600 m, da applicarsi a particolari categorie di beni paesaggistici".

"La collocazione di impianti eolici, nel contesto di appartenenza del bene paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela";

"La realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di

³ <https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2020/10/tar-sardegna-573-2020.pdf>

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi accogliere i cambiamenti, per lo forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva"

Né mancano motivazioni riferibili alla necessità di conservazione delle "invarianti" paesaggistiche, sulle quali così ci si esprime:

"inoltre sono state considerate (come componenti di paesaggio con valenza ambientale da carta di uso del suolo 1:25000) anche le aree classificate, "naturali e subnaturali", poste ad est, sud/sud-est, sud-ovest, sud-est, nord/nord-ovest, del gruppo di torri predetto, nonché "seminaturali" (praterie), poste in varie direzioni intorno alle stesse torri, ed "agroforestali", nei siti di installazione delle medesime e nell'intorno, di cui alle N.T.A del PPR, artt. 22, 23, 24 (le prime); 25, 26, 27 (le seconde), e 28,29,30; con presenza di aree boscate e coperte da macchia, praterie, colture erbacee specializzate, seminativi in aree non irrigue, all'interno delle quali dovrà essere accertata, in collaborazione con il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, la presenza di bosco, così come definito dall'art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs. n. 227/2001 e ss.mm.ii.; infatti, per la categoria dei boschi la deliberazione regionale, con riferimento agli artt. 18, comma 1, 23, comma 1, 26, commi 1 e 2 delle N.T.A. del PPR, individua le motivazioni di non idoneità in relazione al fatto che "la struttura ed il funzionamento del bosco quale ecosistema ammettono unicamente interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri ambientali e sui correlati aspetti di percezione storico identitaria del luogo "bosco". La realizzazione di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla
Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

struttura e sul funzionamento dell'ecosistema boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltreché ad incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico".

A sua volta la **Soprintendenza Archeologica** così motivava il parere negativo per la presenza di emergenze monumentali:

".....sottolineando le evidenti criticità e contraddizioni (.....) per quanto attiene l'aspetto archeologico l'impatto del parco eolico e delle relative infrastrutture, specialmente le piste, essendo l'area ad altissimo rischio archeologico, potrebbe comportare danneggiamenti al patrimonio sepolto. Dal punto di vista paesaggistico risulta evidente come la presenza di circa 70 elementi di carattere storico-archeologico nel raggio di un'area piuttosto ristretta, che configurano una rete territoriale capillarmente insediata in età antica, non sia idonea all'installazione di un ulteriore parco eolico di grande taglia. Si rileva che il territorio

44

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



di Florinas, pur così ricco di evidenze archeologiche, è già stato oggetto di pesanti trasformazioni di carattere morfologico e paesaggistico, con la presenza di numerose cave altamente impattanti nonché la presenza di un vasto parco eolico con pale di grande taglia già esistente e pertanto l'installazione di un ulteriore parco eolico con pale di grossa taglia potrebbe compromettere definitivamente una situazione già pesantemente pregiudicata";

L'ARPAS nella Relazione rilevava per quanto concerne gli aspetti faunistici che:

il "Monitoraggio Avifauna", sub 3.1 "avifauna e chiroteri" conferma la presenza nell'area in oggetto di 3 esemplari di Aquila Reale (Aquila Crysaestros), specie tutelata ai sensi della Convenzione di Berna Allegato II (19.9.1979, della direttiva comunitaria "Uccelli selvatici" (79/409/CEE del 2.4.1979), della legge nazionale n. 157/1992 (articolo 2) e della legge regionale 29 luglio 1998, n.23, quale specie rigorosamente protetta. L' esito del monitoraggio della specie ha accertato l'identificazione di una "area principale di alimentazione", senza però verificare "l'incidenza delle opere proposte con l'aerale di alimentazione e nidificazione della specie" ; sul punto ARPAS ritiene che "sarebbe opportuno supportare il dato di monitoraggio con dati bibliografici riferiti a specifici studi sugli areali di alimentazione della specie, al fine di valutarne la congruità. Va evidenziata la necessità di una conformità del monitoraggio eseguito sui chiroteri rispetto alle Linee Guida Europee "Eurobats" (Eurobats, Publication Series N. 6 Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Revisione 2014) che costituiscono lo standard di riferimento (...). In ogni caso le conclusioni sull'assenza di incidenza delle opere sui "chiroteri" non sono supportate da

evidenza scientifica e oggettiva e anche l'affermazione che le specie osservate non volano oltre i 6 metri dalla

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

vegetazione non è condivisibile in quanto è noto che Tadarida, Miniopiterus, Hypsugo e i Pipistrellus volano in campo aperto anche ad altezze di varie decine di metri e sono pertanto potenzialmente minacciate dalle pale eoliche”.

e per quanto concerne gli effetti dell'inquinamento acustico che:

“si rimarca quanto precedentemente già espresso da ARPA - Dipartimento di Sassari: la valutazione di impatto acustico previsionale del parco eolico dovrà essere validata ponendo in essere il Piano di Monitoraggio Acustico post operam, che dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nelle “Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici”, elaborate dal Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente coordinate da ISPRA.

Sulla base delle considerazioni esposte al punto 3.2, si ritiene indispensabile che venga valutato l’impatto cumulativo del cantiere nelle fasi di lavorazioni contemporanee computando puntualmente i macchinari rumorosi indispensabili alla realizzazione delle stesse. Visto che alcuni ricettori sensibili, individuati dal Progettista, ricadono in prossimità della viabilità che si andrà ad utilizzare, si ritiene indispensabile che il traffico indotto sia valutato puntualmente ed inserito nello Studio di Impatto Acustico della fase di cantiere. Si ritiene altresì che venga integrato il “Piano di Monitoraggio Ambientale” includendo la fase di cantiere”.

45

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



Il TAR ha accolto in pieno tutte le eccezioni e le motivazioni formulate dalle Amministrazioni pubbliche bocciando il ricorso. Per un più puntuale esame del dispositivo si rimanda alla lettura dello stesso. Quel che preme evidenziare in questa sede è la singolare assonanza fra i contenuti delle presenti Osservazioni e le criticità sollevate dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi sul parco eolico di Florinas. Alla obiezione che il contesto ambientale e culturale non è né topograficamente in adiacenza, né di totale analogia, si può rispondere

evidenziando il fatto che sia i richiami normativi, sia l’obbligo del rispetto dei Beni culturali costituiscono i principi di base del nostro ordinamento e quindi prescindono dai contesti stessi. Per quanto poi concerne gli aspetti paesaggistici ed ambientali si può senza dubbio affermare che i valori ad essi attribuibili pur nella loro specificità geografica siano da ritenersi universali ed identitari e come tali essi stessi costituiscono delle “invarianti”.

SI OSSERVA CHE

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

- La Sentenza n. 573/2020 del 23.10.2020 emessa dal TAR Sardegna costituisce un precedente giurisprudenziale che conferma in linea di principio e di fatto le motivazioni poste a fondamento del presente Atto di Osservazioni.

OSSERVAZIONE N. 16

Q) LE AZIENDE AGROPASTORALI

Numerose sono le aziende agricole e silvo-boschive-pastorali, che operano sul territorio contribuendo alla conservazione del capitale naturale di un fragile sistema ambientale e nel contempo interpretando in chiave produttiva moderna le potenzialità di un territorio per anni emarginato.



46

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



In tale ottica sono state predisposte efficaci pianificazioni di gestione territoriale e di accrescimento socio-economico (PAC e PSRN 2014/2020) e attuate politiche volte a scongiurare lo spopolamento delle aree rurali, evitare l'inquinamento ambientale, ammodernare i sistemi produttivi nel rispetto degli ecosistemi. A tal fine le nuove aziende si sono indirizzate verso la multifunzionalità delle attività agricole, le produzioni agronomiche tutelate, gli allevamenti estensivi.

In questa area di Sardegna si è dunque riusciti a innestare sul ceppo di una tradizione atavica moderni processi produttivi nell'agropastorizia con esiti impensati, al punto da riuscire a conseguire negli ultimi decenni riconoscimenti anche in sede Comunitaria.

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

Le aziende agricole che operano nelle aree coinvolte dal progetto concorrono infatti a produzioni D.O.P. e I.G.P., contribuendo in modo significativo ad incrementare il paniere delle produzioni tutelate italiane.

Grazie ai giovani subentrati agli anziani nelle conduzioni aziendali si producono infatti in loco buona parte delle D.O.P. Sarde (pecorino sardo, fiore sardo e pecorino romano) e I.G.P. (l'agnello di Sardegna). Anche nel settore della mellicultura sono giunti molteplici riconoscimenti ed una importante fetta di reddito viene sostenuta dall'estrazione del sughero pregiato (tutelata oltre che da normative europee, dall'art. 9 della L.R. N. 4 del 9/02//1994) e dalla raccolta dei frutti e delle essenze del sottobosco. Per tutte queste attività ad esigua resilienza, perché legate ai fragili equilibri degli ecosistemi, sarebbe esiziale l'introduzione di aliene tecnologie invasive.

A solo titolo esemplificativo si fa notare che il "campo est" dell'impianto, l'aerogeneratore WTG010 e le relative piazzole, verrebbero ad occupare un'area all'interno di un'un'azienda agricola silvo-boschiva che è membro del Comitato Biodiversità della Trexenta e legata a circuiti internazionali di ricerca di permacultura.

Analogamente il non lontano aerogeneratore WTG007 ed il vicino campo centrale, nei pressi dell'area boschiva di Monte Artu, andrebbero a collidere con le attività di un'azienda agro-silvo-pastorale che produce formaggi ed agnelli IGP per grosse catene di ipermercati oltre risultare a ridosso di una risorgiva detta Sa Mitza de M.Artu. L'area viene coltivata a foraggiera con alternanza di leguminose mentre il vicino bosco produce una media di 400 tn di sughero.

Ma è l'intero territorio coinvolto nell'invasione dei campi eolici a vedersi depauperata la risorsa inesauribile del turismo. Eppure buona parte della locale viabilità è stata realizzata nell'ottica di un progetto di completamento degli itinerari turistici finanziato dall'allora Comunità Montana Siurgus Donigala – Mandas, di cui il paese faceva parte per le sue peculiarità rurali e turistiche. Come pure l'economia del territorio in questi ultimi anni si è venuta sviluppando in seno a progetti turistici di più ampio respiro portati avanti dal "Consorzio dei Laghi", finanziati interamente dal PSR UE e facenti parte integrante degli "itinerari turistici Gerrei-Lago Mulargia, nell'ottica di uno sviluppo turistico integrato. La stessa viabilità esterna proposta da progetto ricade per la maggior parte nella viabilità finanziata da tale "itinerario turistico".



E' appena il caso di ricordare che pur essendo inserito il comune di Siurgus Donigala nel circuito "I sentieri del grano e della terra" con il GALSGT, il progetto proposto elude qualsiasi riferimento alla peculiare ruralità di tale territorio, al punto di menzionare la vicina regione del Gerrei e tacere della Trexenta, pesantemente coinvolta dal moltiplicarsi degli impianti.

SI OSSERVA CHE

il carico allostatico introdotto dagli aerogeneratori determinerebbe alterazioni omeostatiche a livello territoriale non solo con riguardo alla sostenibilità ambientale ma anche sotto il profilo socio-economico

OSSERVAZIONE N. 17

R) LA RECENTE NORMATIVA SULLE FER

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020**) introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) *“Prevedere previa intese con la Conferenza Unificata.....una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”*

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella *“individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee”* devono essere *“rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio...”*

I principi ispiratori di tali norme innovano fortemente il quadro legislativo di riferimento per le FER, incardinato finora sul Dlgs. 387/2003. Alla luce di esse assumono oggi veste di legittimità le iniziative di alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Sardegna) sempre censurate, che avevano individuato “motu proprio” attraverso lo strumento di specifiche Delibere le caratteristiche delle aree “idonee e non idonee”, nelle quali si sarebbero potuti allocare gli impianti eolici. Le nuove norme, pur se attraverso l’istituto delle intese, rimuovono di fatto l’assunto della “neutralità pianificatoria” e impongono non solo il principio della previsione di localizzazione e della programmazione degli impianti, ma dettano precisi criteri estesi all’intero comparto delle FER (non solo eolico dunque), fissando un termine temporale (6 mesi) per le Regioni.

Ne discende che il principio del favor, finora accordato alle FER per la “massima diffusione delle rinnovabili”, che si traduceva nella rimozione di qualsiasi vincolo imposta dalla normativa comunitaria (ante Direttiva 2018/2001), subisce una più ponderata contrazione al fine di limitare i prevedibili impatti sull’ambiente che potrebbero scaturire dalla disordinata accelerazione realizzativa imposta dagli obiettivi PNIEC. Si deve evidenziare che tale mutato orientamento aveva trovato già implicita anticipazione in una **Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020** (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale). Pur trattandosi di un documento non giuridicamente vincolante veniva in tale sede redatto un quadro complessivo degli impatti ambientali conseguenti agli impianti da FER ed al capitolo 4.1.1 **“Pianificazione strategica nell’ambito generale dell’energia eolica”** veniva affermato che *“Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l’energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un’area geografica estesa”*. In altri termini si riconosceva la necessità di far precedere la realizzazione degli impianti da FER almeno da una pianificazione strategica di area vasta.

Peraltro i dati più recenti sull’avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2019 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell’Italia meridionale (esclusa la Calabria). Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 9 anni in vista dell’obiettivo PNIEC per l’eolico dal quale ci separa ancora uno scarto del 44%. La questione assume risvolti ancor più allarmanti se si scende alla scala di singole regioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che per la sola Sardegna a tutto il 17 marzo erano giacenti a procedimento di VIA ben 16 impianti per una potenza complessiva di 1.267 MW, ovvero un incremento del 120% del parco eolico finora realizzato.

È ovvio che un tale carico impiantistico tenderà a localizzarsi in aree delimitate con favorevoli caratteristiche ambientali e a bassa antropizzazione, determinando in tal modo una crescita esponenziale della concentrazione degli aerogeneratori e di conseguenza una insostenibilità degli impatti.

Alla luce di una tale previsione ed in forza delle intervenute disposizioni normative appare dunque ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi attualmente in corso, al fine di non svuotare di contenuti l’azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali impongono.



In tale prospettiva si dovrebbe anche procedere alla revisione delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, ed in particolare alla riscrittura dell’allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) al fine di renderlo coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

SI OSSERVA CHE

Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l’adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda Disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all’installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni



Pertanto, premesso che le sopra esposte “**OSSERVAZIONI**” vengano motivatamente (art. 24, commi 4° e 5°, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell’ambito del presente procedimento di valutazione d’impatto ambientale – V.I.A. a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente avvenuta in data 12.08.2020, da parte della sottoscritta Associazione ambientalista legalmente riconosciuta quale portatrice d’interessi, si

CHIEDE

In prima istanza che in virtù di quanto si **OSSERVA** nei punti sottoelencati:

- A) SOTTO IL PROFILO GENERALE DELLA PRODUZIONE DA FER
- B) SOTTO IL PROFILO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
- C) SOTTO IL PROFILO DELL’IMPATTO PAESAGGISTICO
- D) SOTTO L’ASPETTO DEL DIBATTITO PUBBLICO.
- E) SOTTO L’ASPETTO DEI BENI CULTURALI E IL RISCHIO ARCHEOLOGICO
- F) SOTTO L’ASPETTO LA DISPONIBILITA’ DELLE AREE
- G) SOTTO IL PROFILO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
- H) SOTTO GLI ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA

- I) SOTTO L'ASPETTO DEI BENEFICI SOCIO ECONOMICI
- J) SOTTO L'ASPETTO DELLA REDUCTIO IN PRISTINUM
- K) SOTTO L'ASPETTO DEGLI EFFETTI CUMULATIVI

50

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



- L) SOTTO L'ASPETTO DELL'IMPATTO ACUSTICO
- M) SULLO STUDIO FAUNISTICO
- N) SUGLI IMPATTI SUL SISTEMA IDROGEOLOGICO
- O) SARDINIA RADIO TELESCOPE SRT
- P) SULLA SENTENZA n. 573/2020 DEL TAR SARDEGNA
- Q) SULLE AZIENDE AGROPASTORALI
- R) SULLA RECENTE NORMATIVA SULLE FER

SOTTO IL PROFILO GIURIDICO che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. **dichiari l'improcedibilità dell'istanza** per quanto ai sensi dell'art. 24 e 24 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni in relazione al Punto A) (mancata Consultazione del pubblico), dell'art.12 del Dlgs. 387/2003 (mancata disponibilità delle aree) e in conseguenza delle sostanziali ed ineliminabili carenze progettuali.

In seconda istanza che qualora codesto Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali non ritenesse di accogliere le Osservazioni sulla improcedibilità della istanza in forza delle documentate e probanti motivazioni esposte ai sopraelencati punti, e per il significativo e negativo impatto ambientale che l'opera potrebbe arrecare all'area in oggetto e alla molteplicità degli ecosistemi che ivi sono presenti, il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. formuli un **GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** per il progetto del parco eolico denominato "Pranu Nieddu" nella provincia del Sud Sardegna, nei Comuni di Siurgus Donigala e Selegas, proposto dalla società Siurgus S.r.l. con sede legale in via Michelangelo Buonarroti, 39 – 20145 Milano.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.

Li, 15 maggio 2021

Osservazioni VIA Parco eolico Serra Longa – San Basilio, Siurgus Donigala, Goni, Silius

Graziano Bullegas
Presidente

Mauro Gargiulo
Delegato Energia

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero per la Transizione Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

51

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas



Li, 15 maggio 2021

Graziano Bullegas
Presidente

Mauro Gargiulo
Delegato Energia

Recapito:

Italia Nostra Sardegna
sardegna@italianostra.org
italianostrasardegna@pec.it

52

Osservazioni VIA Parco eolico Pranu Nieddu – Siurgus Donigala, Selegas